

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

Collegio I e Collegio per il controllo sulle entrate

nell'adunanza del 14 settembre 2010

\* \* \*

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che autorizza la Corte dei conti a svolgere il controllo sulle gestioni condotte dalle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando costi, modi e tempi dell'azione amministrativa;

visto l'art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui viene stabilito che le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

visto l'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l'amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione

dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti;

vista la deliberazione 1/2009/G, adottata a collegi congiunti della Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato, che ha approvato il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2009, ed ha autorizzato l'esecuzione dell'indagine "*Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*";

vista la relazione in data 14 settembre 2010, con la quale il consigliere dott. Antonello Colosimo ha riferito sull'esito dei controlli eseguiti;

vista l'ordinanza del 26 luglio 2010 con la quale il Presidente della sezione del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha convocato il I e il Collegio per il controllo sulle entrate per l'adunanza del 14 settembre 2010 ai fini della pronuncia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 9507005 del 26 luglio 2010, con la quale il Servizio di Segreteria per le adunanze della indicata Sezione centrale del controllo ha trasmesso la relazione e l'ordinanza di convocazione del 14 settembre 2010:

- all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- all'Agenzia del demanio;
- a Equitalia Giustizia S.p.A. (Direttore Generale);
- al Ministero degli Interni (Dipartimento Affari interni e territoriali);
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Coordinamento e Amministrativo);
- al Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia);
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ufficio centrale del Bilancio);
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Segretario Generale, Capo di Gabinetto);

to);

- alla Direzione Investigativa Antimafia.

Constatato che per le Amministrazioni convocate sono presenti in aula:

1. *Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze* il dott. Vincenzo RINALDI – Consigliere Ministeriale;
2. *Per l'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze* il dott. Armando CONCLUSIO – Dirigente;
3. *Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale paesaggio e belle arti* la dott.ssa Daniela PORRO – Dirigente;
4. *Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale* il dott. Gianni BUNAZZI – Dirigente;
5. *Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Organismo indipendente di valutazione della performance* la dott.ssa Anna Maria BUZZI – Direttore Generale e il dott. Onofrio SPALLA – Dirigente amministrativo;
6. *Per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* – Ufficio di Roma il dott. Antonio CANANA' – Vice Prefetto;
7. *Per l'Agenzia del demanio* – Direzione generale il dott. Giuseppe PISCIOTTA – dirigente, la dott.ssa Rosalia CANNADA BARTOLI – Dirigente ed il dott. Alessandro FOGGIA – Funzionario;
8. *Per Equitalia Giustizia s.p.a.* – Direzione generale il dott. Carlo LASSANDRO – Amministratore Delegato;

Udito il relatore, Cons. Antonello Colosimo;

uditi i rappresentanti delle Amministrazioni presenti che, in occasione dell'udienza,

hanno presentato anche memorie scritte;

ritenuto che la relazione debba essere fatta propria dalla Sezione, con le modifiche e le integrazioni dalla Sezione stessa deliberate, anche sulla base delle precisazioni fornite dai rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti all'adunanza stessa;

DELIBERA

di approvare la relazione allegata con le modificazioni apportate dal Collegio;

ORDINA

che la presente deliberazione e l'unita relazione siano trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 20/94, modificato, come detto nelle premesse, dall'art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

- alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- a tutte le amministrazioni controllate.

DISPONE

che le amministrazioni interessate comunichino alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 266/2005, comunicando, inoltre, alla Presidenza della Corte, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, un provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 3, comma 64, della legge n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;

MANDA

ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214- la presente delibera al competente Collegio delle Sezioni riunite, affinché possa trarne deduzioni circa le modalità con le quali le amministrazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile.

Il Presidente

(dott. Giorgio Clemente)

Il relatore

(dott. Antonello Colosimo)

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2010

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Cesira Casalanguida)



# *Corte dei conti*

***Sezione centrale di controllo sulla gestione  
delle Amministrazioni dello Stato***

***Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

Magistrato relatore  
(Cons. Antonello Colosimo)

## INDICE

1. Sintesi della relazione.....	Pag. 3
2. Oggetto, modalità e svolgimento dell'indagine.....	Pag. 6
3. Il quadro normativo di riferimento.....	Pag. 8
4. L'attività istruttoria effettuata nel corso dell'indagine.....	Pag.13
5. Le Amministrazioni interessate:	
5.1 L'Agenzia del demanio.....	Pag.15
5.2 Il Commissario Straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati.....	Pag.21
5.3 Il Ministero della Giustizia – Fondo Unico Giustizia – FUG.....	Pag.27
6. Il procedimento e le attività:	
6.1 Dal sequestro dei beni all'assegnazione passando per la confisca.....	Pag.30
6.2 Gli Amministratori dei beni.....	Pag.33
6.3 Le Aziende.....	Pag.35
6.4 Proventi derivanti dai beni confiscati.....	Pag.38
7. Le recenti innovazioni legislative:	
7.1 La Legge 15 luglio 2009, n. 94.....	Pag.48
7.2 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50.....	Pag.50
7.3 L'Albo degli Amministratori giudiziari.....	Pag.54
8. Considerazioni conclusive e raccomandazioni.....	Pag.56
- Appendice "A" .....	Pag.66
- Appendice "B" .....	Pag.82

## **1. Sintesi della relazione**

La presente indagine esamina i mutamenti normativi, gestionali ed operativi delle attività svolte dalle strutture amministrative competenti e, in particolar modo, dall'Agenzia del demanio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella figura del Commissario Straordinario del Governo per la gestione dei beni confiscati, ponendo particolare attenzione alle procedure e alle attività che vanno dal sequestro alla confisca fino all'assegnazione dei beni.

La relazione ha preso in esame il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, tenendo conto anche delle criticità emerse da una precedente indagine condotta dalla Sezione, concernente l'“Attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Legge n.109/1996”, adottata con deliberazione 17/2005/G del 1° luglio 2005, che mirava ad accertare l'idoneità del sistema organizzativo e strumentale, nonché la capacità degli organi coinvolti nel procedimento di destinazione dei beni confiscati, secondo le norme previste dalla Legge 7 marzo 1996, n. 109.

La legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007), ha ampliato sia i destinatari dei beni immobili confiscati, individuando oltre ai Comuni anche le Province e le Regioni quali riceventi i suddetti beni, sia gli utilizzatori finali dei beni confiscati: organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; comunità terapeutiche; università; etc...

Riguardo ai beni destinati, gli anni 2008 e 2009, sono stati trattati separatamente, poiché per l'anno 2008, nonostante la normativa vigente, i beni oltre che essere mantenuti allo Stato, venivano trasferiti solo ai Comuni, i quali assegnavano gli stessi a vari enti per finalità istituzionali e/o sociali.

Le Province e le Regioni sono responsabili, al pari dei Comuni, dell'assegnazione degli immobili e di conseguenza dell'utilizzo che ne è fatto.

Nonostante l'entrata in vigore della predetta legge, per l'anno 2008, le Regioni e le Province non hanno inoltrato richiesta di assegnazione dei beni confiscati ricadenti nel loro territorio.



La documentazione acquisita dall'Agenzia del demanio ha consentito di condurre l'analisi sulla destinazione degli immobili confiscati; si è poi proseguito all'elaborazione della proporzione dei beni destinati suddivisi per area geografica, unicamente a livello comunale per l'anno 2008 ed anche a livello regionale e provinciale per l'anno 2009.

Le procedure d'informatizzazione dell'Agenzia del demanio, implementate nel 2005, hanno raggiunto la loro completezza solamente nel dicembre del 2007 con la creazione del database nel quale sono contenute le informazioni sui beni confiscati, in linea con le varie Filiali presenti sul territorio nazionale, onde avere i dati aggiornati e, non ultimo, assicurare il monitoraggio e la costante analisi degli andamenti e della gestione con particolare riguardo alla loro destinazione.

Per ciò che attiene le aziende, dalla documentazione fornita dall'Agenzia del demanio, è emerso che la gestione delle stesse si è dipanata attraverso numerose e svariate difficoltà, non solo a causa del pericolo di nuove infiltrazioni della criminalità nei suoi quadri dirigenti, ma anche dal punto di vista meramente tecnico: le aziende, spesso, sono gravemente debilitate, strutturalmente ed economicamente e, altrettanto spesso, sono traghettate attraverso procedure concorsuali fino alla cancellazione dal registro delle imprese.

In tale contesto l'Amministratore giudiziario, la cui attività è stata analizzata con specifico riguardo all'affidamento dell'incarico, alla valutazione dell'operato ed ai costi sostenuti per la gestione degli stessi, opera sovente in una situazione di particolare ostilità ambientale, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

L'analisi dei dati ha anche consentito di rilevare che, in molti casi, sono necessari anni perchè i beni immobili confiscati siano effettivamente consegnati e, dunque, fruibili, per ragioni di varia natura che vanno da occupazioni abusive fino a gravami ipotecari, da impugnazioni giudiziarie, fino alla presenza di quote indivise, etc.

L'indagine de qua ha messo in luce anche l'assenza, a oggi, da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali, di un archivio informatico nazionale, dove raccogliere i dati dei beni storico-artistici confiscati dei quali si perdono le tracce tra i vari musei, sovrintendenze e gallerie d'arte.

In appendice vengono riportati i dati forniti dall'Ufficio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, ritenendo opportuno, proprio per dare il senso della dimensione del fenomeno che è andato crescendo nel corso degli anni, di rappresentare l'entità dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a decorrere dall'anno 1983 fino al 2009, su tutto il territorio nazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle modifiche normative contenute nella Legge 15 luglio 2009, n. 94: "Disposizioni in tema di sicurezza pubblica", che ha inciso sui tempi di destinazione dei beni confiscati mediante l'attribuzione di maggiori poteri ai Prefetti e, tra l'altro, ha istituito l'Albo degli Amministratori giudiziari.

La presente indagine si presenta, infine, in linea con le recentissime iniziative legislative e in particolare con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50: "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", che costituisce la più recente e organica risposta politica dello Stato, sia sotto il profilo della provvista dei mezzi e degli strumenti che sotto quello del corpus normativo.

## **2. Oggetto, modalità e svolgimento dell'indagine**

Le organizzazioni criminali operanti nel nostro Paese, riescono sempre più spesso a trovare i modi più idonei per penetrare il sistema produttivo. Le attività meno redditizie sono state accantonate nel corso degli anni, preferendo terreni economico-finanziari più fruttuosi, a vantaggio dei mercati immobiliari e delle finanziarie, dei grandi mercati delle borse, degli istituti di credito fino ai locali adibiti alla ristorazione, costituendo così i presupposti per un'organizzazione capillare criminale di tipo "imprenditoriale".

Gli ingenti capitali di cui dispongono oggi le moderne organizzazioni criminali rendono queste capaci di competere con le più quotate holding finanziarie mondiali.

Il progressivo inserimento nel sistema economico, finanziario e imprenditoriale, fa sì che le organizzazioni delinquenti arrivino a perdere quei connotati criminogeni che le caratterizzavano originariamente, per divenire un vero e proprio potere economico-finanziario in grado di competere nel sistema produttivo.

Questo spiega perché la Corte dei conti abbia programmato la presente indagine mirante a esaminare l'azione degli apparati dello Stato competenti nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, i cambiamenti e le attività compiute dall'Agenzia del demanio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Interno. Il tema è reso ancor più attuale dopo che la Corte, con deliberazione 17/2005/G riguardante l'indagine "Attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Legge n. 109/1996" del 2005, aveva evidenziato gravi ritardi procedurali sia per giungere alla confisca definitiva dei beni, sia per la loro assegnazione, generando una mole considerevole di arretrato riconducibile per lo più... "a carenze organizzative dei soggetti che nel tempo si sono succeduti nella gestione della materia, a difficoltà operative nei rapporti tra diverse amministrazioni competenti e a lentezza causata da problemi esterni nella gestione".

La confisca dei beni si è rivelata essere l'unica, finora, efficace e "dolorosa" reazione dello Stato all'estensione, sempre più a mo' di piovra, delle organizzazioni criminali nell'accumulo di ingenti patrimoni e risorse frutto di proventi illeciti che, tra l'altro, produce

anche una pericolosa distorsione nella corretta competizione nel mercato.

L'indagine tende a porre in evidenza l'azione dello Stato nell'affermazione effettiva del principio di legalità, da condurre avviando attività di prevenzione che accompagni e offra sostegno culturale, politico e strumentale all'azione delle forze dell'ordine e della magistratura. L'attività di prevenzione e lotta deve concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi illeciti di reato onde pervenire al risultato di colpire nel vivo gli interessi delle organizzazioni criminali, sottraendone le provviste economico-finanziarie, rendendo evidente, in tal modo, la vulnerabilità del sistema criminale.

Per quanto riguarda la gestione dei beni confiscati, l'indagine ha esaminato l'iter che va dalla confisca definitiva, alla destinazione degli stessi rappresentando le problematiche scaturite.

Sono stati recepiti dalle Amministrazioni interessate, gli elementi e le informazioni che si riferiscono a tutto il procedimento giudiziario-amministrativo. Inoltre è stata esaminata la ripartizione territoriale del fenomeno.

Per meglio rappresentare, sia per grandezza economica sia numerica, i beni confiscati alla criminalità organizzata negli anni 2008 e 2009, questa Sezione ha inoltrato all'Agenzia del demanio la richiesta di fornire i dati necessari all'espletamento dell'indagine de qua.

L'indagine, prendendo in esame il periodo che giunge sino al 2009, ha dato conto anche delle recentissime innovazioni legislative subentrate con la Legge 31 marzo 2010, n. 50 istitutiva dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

### **3. Il quadro normativo di riferimento**

Le leggi che regolano le disposizioni riguardanti il contrasto alla criminalità organizzata e alla gestione dei beni confiscati sono, principalmente, quelle di seguito elencate, per ciascuna delle quali si evidenzia, sinteticamente, il procedimento concernente la confisca che ha inizio con il sequestro per concludersi con l'assegnazione del bene.

**- Legge 31 maggio 1965, n. 575 - "Disposizioni contro la mafia".**

La Legge 575/1965 individua il campo di applicazione, la caratterizzazione delle misure di prevenzione, l'oggetto della confisca, i criteri adottati per il sequestro e la confisca ed infine i soggetti coinvolti nell'applicazione delle misure di prevenzione.

All'art. 2 bis comma 3 le indagini sono effettuate anche nei confronti dei parenti più prossimi (mogli, figli, sorelle) e di coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con i prevenuti, e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi sono poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

L'art. 2-nonies, comma 1, prevede che la sentenza di confisca definitiva debba essere comunicata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario alla Filiale dell'Agenzia del Territorio dove sono ubicati i beni, siano essi mobili, immobili o aziende, nonché al Prefetto della Provincia interessata e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

L'art.2-undecies stabilisce che i beni confiscati siano assegnati ai Comuni per finalità o di ordine pubblico o per fini sociali.

La predetta legge, nel corso degli anni, ha subito delle modifiche a seguito di successivi interventi legislativi.

**- Legge 13 settembre 1982, n. 646 – c.d. Rognoni- La Torre -**

"Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; Leggi 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".

Il campo di applicabilità della Legge n. 575/1965 era circoscritto all'atto criminale in sé compiuto dal singolo soggetto; la Legge 646/1982 ha esteso,

ai soggetti indiziati, l'applicabilità del regime delle misure di prevenzione personali già prevista per le persone socialmente pericolose.<sup>1</sup>

La Legge Rognoni-La Torre introduce tra le varie innovazioni, disposizioni che includono, accanto alle misure di carattere personale, quelle di carattere patrimoniale, tra cui il sequestro e la confisca dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

L'azione dello Stato è così indirizzata verso le indagini patrimoniali, il sequestro e la confisca dei beni oltre l'isolamento economico dei prevenuti, nel contesto territoriale in cui operano gli stessi indicando gli strumenti e i nuovi percorsi per aggredire le mafie sul piano economico, colpendo le ricchezze derivanti dalle attività illecite delle organizzazioni criminali.

**- Legge 23 agosto 1988, n. 400** - "Disposizioni dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 11 - Commissari straordinari del Governo).

La principale innovazione contenuta nella Legge 400/1988, ai fini della presente indagine, riguarda l'istituzione dei Commissari straordinari di Governo cui sono assegnate specifiche competenze, ferme restando le attribuzioni ai Ministeri, fissati per legge, tendenti a realizzare determinati obiettivi correlati ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri.

Il decreto di nomina del Commissario straordinario per la lotta alla criminalità organizzata è disposto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nello stesso decreto sono determinati i compiti del Commissario, le dotazioni di mezzi e di personale.

L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisce al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario. Tale figura è stata sostituita dall'istituzione recentissima della nuova Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui si parlerà nel capitolo 7.2.

---

<sup>1</sup> L'articolo 416 bis del codice penale definisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso:

"L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per gli altri".

- **Decreto legge 14 giugno 1989, n. 230**<sup>2</sup> - "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575".

Le disposizioni contenute nel d.l. 230/1989 costituiscono un primo tentativo di garantire una proficua gestione e destinazione dei beni confiscati.

In esso è contenuta la disciplina per la nomina dell'Amministratore giudiziario che ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nonché al recupero dei crediti o alla vendita dei beni, anche a trattativa privata, versando all'Ufficio del registro gli importi ricavati da tali operazioni, salvo che gli stessi non debbano essere utilizzati per la gestione di altri beni confiscati.

Per la destinazione dei beni a titolo oneroso, il Ministero delle finanze può procedere a licitazione privata o mediante trattativa privata.

Sono anche previste norme che snelliscono e accelerano le procedure, affidando agli Enti Pubblici la competenza di adottare i provvedimenti riguardanti l'acquisizione dei beni a essi trasferiti mediante deliberazioni immediatamente esecutive.<sup>3</sup>

- **Legge 19 marzo 1990, n. 55** - "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociali".

Tale legge ha esteso l'ambito dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale anche ai soggetti indiziati di traffico di stupefacenti e a quelli che utilizzano i proventi derivanti dai delitti di estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio etc... Conseguentemente le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di costruzione; gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; iscrizioni negli albi di appaltatori; qualsiasi incarico dove sia rivestito un ruolo pubblico; contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato sia da altri enti pubblici compresa la Comunità europea.

---

<sup>2</sup> D.L. convertito in Legge 4 agosto 1989 n.282, con modificazioni.

<sup>3</sup> La gestione dei beni confiscati ha subito una profonda trasformazione, come disposto dall'ultima Legge 94/2009, rendendoli non più un onere per le casse dello Stato bensì un provento riutilizzabile nella stessa lotta alla criminalità organizzata.

Riprendendo e ampliando la Legge 575/1965 la menzionata legge prevede che la pubblica amministrazione, "...*omissis*..." prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni...*omissis*... e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti...*omissis*...deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale".

**- Legge 7 marzo 1996 n. 109**, "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati".

Con questa legge si è reso possibile l'uso sociale dei beni confiscati, prima sottoposto a una procedura farraginoso che ne impediva l'utilizzazione poiché tali beni cominciavano a rappresentare un valore economico tangibile diffuso e progressivamente crescente su tutto il territorio nazionale.

La legge in oggetto prevede che i beni immobili confiscati siano devoluti allo Stato e che le aziende siano mantenute al patrimonio dello Stato e in seguito destinate: all'affitto, alla vendita o alla liquidazione.

Rilevante, altresì, è la previsione che le predette aziende non possano essere destinate alla vendita a un prezzo inferiore a quello stimato dall'Agenzia del demanio, qualora ciò comporti una maggiore pubblica utilità.

**- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – L'art. 145 (gestione straordinaria) – dispone che per assicurare e regolare il funzionamento dei servizi degli Enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento a causa d'infiltrazioni mafiose, il Prefetto può disporre l'assegnazione, anche in via temporanea, in posizione di comando o distacco di personale amministrativo e tecnico di altre amministrazioni o Enti pubblici.



Il suddetto d.lgs. ha abrogato il d.l. 529/1993 che interessava i versamenti sui capitoli di entrata 3319 e 2440, di cui si esaminerà più approfonditamente, per i profili connessi all'indagine, nel paragrafo 6.4.

**- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)"**  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

La Legge 27/12/2006, n. 296, modificando la lettera b) del comma 2 dell'art.2-undecies della Legge 31 maggio 1965, n.575, con l'art. 1, comma 202, ha ampliato i destinatari dei beni immobili confiscati, ricadenti sul territorio, individuando, oltre ai Comuni, le Regioni e le Province che possono utilizzare i beni per finalità istituzionali o sociali, quali: comunità; enti; associazioni maggiormente rappresentative degli Enti Locali; organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; comunità terapeutiche e associazioni ambientaliste.

**- Legge 6 agosto 2008, n. 133** (conversione d.l. 25 giugno 2008, n. 112) - "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

L'art. 61, comma 23, del succitato decreto legge, ha istituito il Fondo unico di giustizia, di cui si esporrà nel paragrafo 5.3 dove sono versate le somme sequestrate e confiscate.

**- Legge 15 luglio 2009, n. 94** - "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

La Legge ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, di cui alla Legge 575/1965 (art. 2 nonies e 2 undecies), dei cui contenuti si parlerà nell'apposito capitolo 6.1.

#### **4. L'attività istruttoria effettuata nel corso dell'indagine**

La relazione ha preso in esame il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, interessando le seguenti Amministrazioni: l'Agenzia del demanio, perno della gestione in esame, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, il Ministero degli Interni e il Commissario straordinario per la lotta alla criminalità organizzata.

Sono state altresì inoltrate richieste istruttorie a Equitalia S.p.A., alla Direzione Investigativa Antimafia, ai Sindaci di Brindisi, Catania, Locri (RC), Messina, Milano, Misterbianco (CT), Palermo, Reggio Calabria, Varese, Venezia, inoltre ai Prefetti di Bari, Bologna, Caserta, Catania, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Torino, comuni presi in esame quale campione rappresentativo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto, riguardo all'esercizio 2009 che, per i capitoli d'entrata 3319 e 2440, i dati contabili dell'esercizio in esame, presentano un margine di provvisorietà poiché non consuntivati e possono essere riferiti solo al periodo 1° gennaio - 25 giugno 2009 in quanto i dati al consuntivo saranno disponibili dopo il 30 giugno 2010.

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, già interpellato in precedenza dal settore del conto del patrimonio di questa Corte, è stato richiesto di fornire i dati che si riferiscono ai beni di valore storico-artistico oggetto di confisca.

Le risposte pervenute, oltre ad essere frammentarie e non utili all'indagine, hanno evidenziato che presso il MIBAC non esiste un database contenente informazioni che si riferiscono ai beni di valore storico-artistico confiscati.

Riguardo Equitalia Giustizia S.p.A.,<sup>4</sup> la stessa sta procedendo alle attività di censimento e costituzione dell'Anagrafe dei rapporti che identificano le risorse finanziarie affluenti al FUG<sup>5</sup> (Fondo Unico Giustizia).

---


<sup>4</sup> Società istituita con Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1, comma 367.

<sup>5</sup> Vedi cap. 5.3.

Al Ministero della Giustizia è stato richiesto di conoscere l'effettivo funzionamento del FUG senza ottenere finora un'esaustiva risposta.

La DIA (Direzione Investigativa Antimafia), a seguito di specifica richiesta ha inviato i dati concernenti i beni oggetto di confisca delle varie organizzazioni criminali, ripartiti per associazioni come graficamente rappresentato; a causa dell'elevata aggregazione dei valori non è stato possibile estrapolare i dati relativi solo degli anni 2008 e 2009:

**VALORE DEI BENI CONFISCATI DAL 2006 AL 2009 DIVISI PER ORGANIZZAZIONE CRIMINALE**



Elaborazione Corte dei conti su dati Direzione Investigativa Antimafia

## **5. Le Amministrazioni interessate**

### **5.1. Agenzia del demanio**

All'Agenzia del demanio è stata attribuita la competenza e la responsabilità della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Dal 1° gennaio 2001 la gestione dei beni confiscati è passata dal Ministero delle Finanze all'Agenzia del demanio, la quale, solo nel 2003 ha organizzato una vera e propria Direzione beni confiscati che si occupa della gestione, dal momento della confisca fino alla destinazione dei beni stessi.

Le procedure d'informatizzazione, sebbene implementate nel 2005, hanno raggiunto un livello di utilizzo solo nel dicembre 2007 con la creazione, presso l'Agenzia del demanio, di un archivio informatico, nel quale sono contenute le informazioni sui beni confiscati, in linea con le varie Filiali presenti sul territorio nazionale, onde avere i dati aggiornati e, non ultimo, assicurare il monitoraggio e la costante analisi degli andamenti e della gestione con particolare riguardo alla loro destinazione.

Il percorso che porta alla destinazione e alla consegna dei beni confiscati è una fase delicata del processo di gestione; è necessario sanare tutte le criticità che gravano sugli immobili (ipoteche, occupazioni abusive, identificazione esatta degli estremi catastali, etc...) con lo scopo di "ripulirli" ed essere pronti all'assegnazione cui sono stati destinati.

Nell'ambito del suddetto percorso, accadono eventi per cui non è possibile pervenire all'immediata consegna degli immobili confiscati agli Enti cui sono stati destinati, per molteplici motivazioni. La tabella che segue chiarisce le cause per le quali gli immobili tardano a essere assegnati:

## MOTIVAZIONI DEL RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BENI DESTINATI NEL 2008 e 2009

Motivazioni della mancata consegna	Totale	%
Immobili occupati.	233	44,5%
Consegnati nel 2010.	146	27,9%
Successiva indisponibilità dell'Ente assegnatario	42	8,0%
Necessità di rettificare il decreto di confisca.	31	5,9%
Pendenza di attività per la stipula dei contratti in caso di immobile "destinato a finalità aziendali".	21	4,0%
Cause in corso di accertamento.	14	2,7%
In corso accertamento per opponibilità di gravami ipotecari.	12	2,3%
Consegnato in via provvisoria ai CC .	8	1,5%
Sopravvenuto incidente di esecuzione per revoca della confisca.	7	1,3%
Mancata conformità urbanistica.	4	0,8%
Divisione quota confiscata.	4	0,8%
Programmazione consegna.	2	0,3%
<b>Totale complessivo</b>	<b>524</b>	

Dal 2007 sono stati avviati alcuni Progetti Territoriali promossi dalla Direzione dei beni confiscati dell' Agenzia del demanio che, come firmatari, vedono i seguenti comuni: Alessandria, Bari, Novara, Palermo, Reggio Calabria e Roma. I Progetti Territoriali prevedono la consegna di "pacchetti omogenei di beni" agli Enti locali o ai Comuni interessati, al fine del loro riutilizzo sociale.<sup>6</sup> La prodromicità di tali progetti è il maggior coinvolgimento dei Comuni o degli Enti locali che si fanno carico di snellire le procedure di destinazione (liberare gli immobili occupati a qualsiasi titolo, far intervenire le forze dell'ordine all'occorrenza, ridefinire le particelle catastali degli stessi etc...).

---

<sup>6</sup> Per pacchetti omogenei di beni s'intende una pluralità di beni sequestrati insistenti sul territorio di un unico comune che sono messi a disposizione dei destinatari in maniera unitaria al fine di assicurare risparmi di tempi, di costi di gestione, di spese vive.

L'adozione di tali procedure ha consentito il conferimento dei beni alla collettività in modo più rapido ed efficiente e sulla base degli elementi forniti dall'Agenzia del demanio, si è potuto rilevare casi che evidenziano tale vantaggio.

Si riportano di seguito i dati riguardanti i protocolli d'intesa stipulati con i sotto elencati comuni, segnalando che non sono stati forniti dati più aggiornati:

**NUMERO E VALORE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI TRASFERITI AI COMUNI CON PROTOCOLLI D'INTESA**

<b>Ente e data di stipula Protocollo d'Intesa</b>	<b>Numero beni inclusi nel Protocollo</b>	<b>Destinati al 31/12/2008</b>	<b>Valore immobili (in migliaia di euro)</b>
Comune di Roma - 02/02/2007	57	45*	25.925,35
Comune di Reggio Calabria - 19/02/2007	48	39	5.920,71
Comune di Palermo - 05/09/2007	258	205	36.613,81
Comune di Bari - 26/09/2007	56	44	5.168,11
Comuni della Provincia di Reggio Calabria - 31/03/2008	221	196**	21.244,78
Comune di Milano - 11/06/2008	64	64	8.272,89
<b>Totale</b>	<b>704</b>	<b>593</b>	<b>103.145,65</b>

Fonte Agenzia del demanio

\* 4 beni immobili sono stati oggetto di esecuzione immobiliare e per 2 è stata revocata la confisca

\*\* per 1 immobile è stata revocata la confisca

Una migliore rappresentazione della dimensione dei beni immobili confiscati negli anni 2008 e 2009, gestiti dall'Agenzia del demanio su tutto il territorio nazionale, è contenuta in appendice "A", (tab.1, graf.A)<sup>7</sup> che, per comodità di lettura è esposta così da permettere anche una comparazione, suddivisa per aree geografiche.

<sup>7</sup> Le tabelle e i grafici danno conto degli anni 2008 e 2009.

Di seguito si analizza il totale dei beni confiscati nel 2008 e nel 2009, ripartiti per aree geografiche:

### ***NORD ITALIA***

Nell'Italia settentrionale, gli immobili confiscati sono in totale 92, ripartiti su cinque regioni, con una percentuale più alta in Lombardia con 61 immobili, seguono: l'Emilia Romagna con 17 confische, il Piemonte con 10, la Liguria con 3 ed il Friuli Venezia Giulia con una sola confisca.

### ***CENTRO ITALIA***

Nell'Italia centrale i beni confiscati sono in totale 31 e riguardano solo 3 regioni; la percentuale più alta si concentra nella regione Lazio con 22 confische, seguono: le Marche con 5 e l'Abruzzo con 4.

### ***SUD ITALIA***

Le regioni dell'Italia meridionale contano in tutto 268 beni confiscati, la più aggredita dalla criminalità organizzata è la Puglia con 112 beni confiscati, seguita dalla Campania con 90 e la Calabria con 66.

### ***ISOLE***

Nel 2008 la Sardegna, sembra essere stata la più virtuosa poiché non è stata rilevata alcuna confisca, mentre ne ha avute due per il 2009.

La Sicilia presenta il più alto numero d'immobili confiscati per un totale di 484.

La legislazione in vigore, prima che fosse promulgata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), assegnava una parte dei beni confiscati ai Comuni, per finalità istituzionali o sociali e una parte al patrimonio dello Stato, per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile. Con l'entrata in vigore della suddetta legge, sono stati allargati i destinatari dei beni immobili confiscati individuando oltre ai Comuni, anche le Province e le Regioni.

Le Provincie e le Regioni sono responsabili, al pari dei Comuni, dell'assegnazione degli immobili e di conseguenza dell'utilizzo che ne è fatto; la legge, inoltre, ha ampliato l'elenco degli utilizzatori finali dei beni confiscati, potendo, gli stessi, essere assegnati anche a: organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; comunità terapeutiche; università; etc...

Nonostante l'entrata in vigore della predetta legge, per l'anno 2008 le Regioni e le Provincie non hanno inoltrato alcuna richiesta di assegnazione dei beni confiscati ricadenti nel loro territorio.

Si passa ora ad analizzare l'intero anno 2008 (appendice "A"), prendendo in esame il totale dei beni confiscati e consegnati per i soli comuni.

La tabella 2 e il grafico B (appendice "A") danno conto dei beni confiscati e trasferiti ai Comuni, sia consegnati che da consegnare: si può osservare che su un totale di 909 beni, 760 (84%) sono stati consegnati e 149 (16%) restano da consegnare.

Per i beni mantenuti allo Stato, (appendice "A" tab.3, graf.C), si rileva che, su un totale di 133 immobili, ne sono stati consegnati 73 (55%) e 60 (45%) sono ancora da consegnare.

Dai dati forniti dall'Agenzia del demanio risulta che il valore dei beni immobili destinati nell'anno 2008 è di € 170.835.454,91, di cui € 123.873.277,81 rappresentano quello dei beni trasferiti ai comuni (appendice "A" tab.4, graf.D), ed € 46.962.177,10 quello dei beni mantenuti allo Stato (appendice "A" tab.5, graf. E).

Non ultimo, sono da menzionare i beni che sono usciti dalla gestione dell'Agenzia del demanio (appendice "A" tab.6, graf. F) per svariate cause, quali: revoca della confisca, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari, vendita su autorizzazione del giudice delegato, espropri, etc...che per l'anno 2008 sono di 55 unità immobiliari.

Analizzando la destinazione dei beni confiscati è da tenere presente che la stessa non è distribuita in base agli immobili confiscati negli anni presi in esame bensì, al suo interno, sono presenti immobili sottoposti a confisca retaggio anche degli anni precedenti; ragione per cui può accadere che in un anno siano destinati più immobili di quanti ne siano stati confiscati.

Nell'anno 2009 si ha una flessione nella diminuzione dei beni confiscati che sono passati da 639 nel 2008 a 238 (appendice "A" tab. 1, graf. A).



Di conseguenza, anche se nel calcolo sono compresi immobili, come sopra chiarito, provenienti dalla gestione degli anni precedenti, i beni destinati ai comuni sono in evidente calo, con un decremento del 36% rispetto al 2008, passando da 909 (appendice "A" tab.2, graf.B) a 580 nel 2009, di cui 237 da consegnare e 343 consegnati (appendice "A" tab.7, graf. G); nella stessa tabella si ravvisa anche il traferimento alle provincie, per un totale di 8 immobili di cui, 5 da consegnare e 3 consegnati e alle regioni per un totale di 10 immobili, tutti consegnati. Analizzando la percentuale dei beni destinati, si può tranquillamente affermare che i beni trasferiti ai comuni sono il 97%, mentre quelli destinati alle provincie e alle regioni sono rispettivamente dell'1,3% e dell'1,7%; si potrebbe, quindi, postulare l'ipotesi che i comuni sono notevolmente i più necessitati, rispetto alle provincie e alle regioni, all'utilizzo dei beni per porli a disposizione delle loro realtà territoriali. Valutando poi la situazione divisa in aree geografiche, è possibile notare come nelle isole ci siano, in ragione anche dei beni confiscati, il maggior numero dei beni destinati, pari a 243 unità, in confronto con il territorio dell'Italia centrale con 39 beni trasferiti. Per gli immobili destinati, trasformando la territorialità numerica in percentuale risulta che al nord sono stati trasferiti il 18% degli immobili, al centro il 7%, al sud il 35% e nelle isole il 40% (appendice "A", graf. G).

Relativamente, poi, ai beni mantenuti allo Stato, nel 2009 abbiamo 73 immobili da consegnare e 22 consegnati per un totale di 95 beni; da ciò si può evidenziare il fenomeno degli immobili consegnati che è pari al 23% rispetto a quelli da consegnare che ammonta al 77% (appendice "A" tab.8, graf.H). Ancora una volta queste percentuali stanno a indicare quanto sia sofferente lo stato di consegna dei beni che, come più volte menzionato, rappresenta la lentezza delle prassi burocratiche in uso che complicano la destinazione dei beni stessi.

Dai dati forniti dall'Agenzia del demanio risulta che il valore dei beni immobili destinati nell'anno 2009 è di € 136.678.181,82, di cui € 112.489.649,57 rappresentano quello dei beni trasferiti ai comuni (appendice "A" tab.9, graf.I), ed € 24.188.532,25 quello dei beni mantenuti allo Stato (appendice "A" tab.10, graf. L).

Anche per il 2009 sono da indicare i beni che sono usciti dalla gestione dell'Agencia del demanio, per le cause già sopra elencate, che sono in totale 38 (appendice "A" tab.11, graf. M).

## **5.2 Il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati**

Dal luglio del 1999 fino al 31 dicembre 2003 è stato istituito dal Governo il Commissario straordinario per la lotta alla criminalità organizzata.

Dopo una *vacatio legis* di quattro anni con d.P.R. 6 novembre 2007 è stato rinominato, per la durata di un anno, il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali includendo, tra le sue competenze, anche le fattispecie relative alla confisca (art. 12-sexies Legge 356/1992, modificato dall'art. 1, comma 220, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 11 della Legge 23 agosto 1988 n. 400).

La gestione dei beni confiscati è ostacolata da criticità di varia natura: giudiziarie, procedurali, economiche. Dal punto di vista procedurale, in particolare, emerge un'inefficiente articolazione di adempimenti che accumulandosi e distribuendosi in capo a soggetti diversi, finiscono per determinare ritardi e lungaggini nell'effettivo utilizzo dei beni da parte delle comunità beneficiarie.

A tali criticità si aggiungono le resistenze e gli attacchi della criminalità organizzata, che mai si rassegna alla perdita delle ricchezze illecitamente accumulate e men che meno al loro riutilizzo per l'uso sociale.

L'importanza di una figura istituzionale che riassume in sé la funzione di coordinatore dei beni confiscati, si è rivelata di notevole importanza sia a livello centrale sia locale secondo una "logica di sistema", che sostiene gli obiettivi specifici, propria di ciascuna

Amministrazione (giudiziaria o amministrativa) avendo riguardo, nello svolgimento della propria attività al risultato finale del pieno e dell'effettivo utilizzo delle ricchezze sottratte alla criminalità e, pertanto, andando ben al di là degli obiettivi prefissati.

L'Ufficio del Commissario ha potuto attribuirsi il risultato di tutte le azioni positive dei vari soggetti amministrativi competenti, grazie all'adozione di atti di coordinamento e d'impulso ai soggetti interessati ed ha inteso costituire il necessario collegamento tra i vari soggetti istituzionali: le Prefetture (rectius Uffici Territoriali di Governo), l'Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti locali al fine d'individuare comuni soluzioni non solo per finalità specifiche, quale la definizione di casi complessi, ma per costruire percorsi unitari e omogenei, con tali soggetti, nell'approccio alla tematica della gestione dei beni confiscati.<sup>8</sup>

Nell'appendice "B" sono rappresentati i dati ricevuti dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali; l'elaborazione di tali dati è stata eseguita fino a dicembre del 2009 e tiene conto del totale dei beni confiscati dal 1983.

Le tabelle espongono, suddivisi per regioni: il totale dei beni confiscati; la percentuale dei destinati e consegnati, destinati e non consegnati; quelli ancora in carico all'Agenzia del demanio; quelli mantenuti allo Stato; quelli trasferiti agli Enti locali e quelli usciti dalla gestione del demanio.

L'esame dei dati aggregati evidenzia che poco meno della metà dei beni è effettivamente utilizzato dalle amministrazioni comunali: le cause vanno ricercate in una molteplicità di fattori che per comodità di lettura sono aggregati in macrocategorie.<sup>9</sup>

Le cause del mancato utilizzo dei beni sono da ricercare nella complessità delle procedure seguite e finalizzate all'uso degli stessi e la maggior parte dei beni destinati ad un ente non è utilizzabile per la mancata conclusione degli adempimenti tecnico-amministrativi richiesti; tra le cause esposte, questa è forse la più rilevante, in quanto suscettibile di diverse interpretazioni: non si tratta

---

<sup>8</sup> La figura del Commissario straordinario per la lotta alla criminalità organizzata è stata superata dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, che istituisce l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

<sup>9</sup> Per le finalità dell'indagine, sono state riclassificate le sei motivazioni numericamente più rilevanti: procedure per l'utilizzo avviate; altro; mancanza di risorse finanziarie; attesa di finanziamenti; inagibilità e immobili occupati da terzi. La categoria "motivi residuali" racchiude le seguenti cause di non utilizzo: immobili in quota indivisa; immobili gravati da ipoteca; immobili gravati da procedura giudiziaria in corso.

necessariamente di inefficienza o lentezza, quanto dell'attesa che scorrano i tempi fisiologici del processo di utilizzo.

Facendo riferimento al dato del nord dell'Italia, si osserva che le procedure per l'utilizzo avviate hanno un'incidenza del 42,9% rispetto al 23,4% del sud dell'Italia; ciò potrebbe indurre a pensare che le regioni del nord presentino caratteri d'inefficienza, ma va evidenziato che l'utilizzo finale dei beni è legato solamente all'esaurirsi dei tempi tecnici.

Per quanto riguarda l'erogazione dei fondi nazionali ed europei per rendere fruibili e funzionali gli immobili, si segnala che la sua lentezza, in considerazione della mole dei beni da gestire, penalizza fortemente il sud, sia in termini di disponibilità immediate che di finanziamenti attesi (carenze di risorse finanziarie 24,3% + in attesa di finanziamenti 20%). Anche in Italia centrale si evidenziano cause di inutilizzo dei beni (carenze di risorse finanziarie 2,1% + in attesa di finanziamenti 24%) e al nord le motivazioni di carattere economico (carenze di risorse finanziarie 8% + in attesa di finanziamenti 4,2%) si attestano intorno al 12%.

Si nota come la più alta percentuale d'immobili occupati a vario titolo è più evidente nell'Italia settentrionale con il 9%.

Nella categoria "altro" (colonna D della sottostante tabella) sono inserite le seguenti motivazioni: adempimenti amministrativi formali; impugnazioni delle ordinanze di sgombero degli immobili e incertezza sull'ente a cui assegnare il bene; si tratta, per lo più, di motivi di ordine procedurale, temporale, decisionale e giudiziario.

Tale quadro è esaurientemente rappresentato nella tabella sottostante:

<b>Motivazioni del mancato utilizzo</b>																			
Area	Totale	Numero beni utilizzati	Percentuale beni utilizzati	Numero beni non utilizzati	Percentuale beni non utilizzati	Procedure per l'utilizzo avviate		Altro		Carenza di risorse finanziarie		In attesa di finanziamenti		Inagibilità		Immobili occupati da terzi	Motivi residuali		
	A+B	( A )		( B ) C+D+E+F+G+H+I		( C )		( D )		( E )		( F )		( G )		( H )	( I )		
<b>Nord</b>	508	319	62,8%	189	37,2%	81	42,9%	38	20,1%	15	8,0%	8	4,2%	25	13,2%	17	9,0%	5	2,6%
<b>Centro</b>	205	109	53,2%	96	46,8%	35	36,4%	23	24,0%	2	2,1%	23	24,0%	5	5,2%	8	8,3%	-	-
<b>Sud</b>	1463	517	35,3%	946	64,7%	221	23,4%	174	18,4%	230	24,3%	189	20,0%	43	4,5%	58	6,1%	31	3,3%
<b>Isole</b>	977	549	56,2%	428	43,8%	152	35,5%	133	31,1%	57	13,3%	25	5,8%	26	6,1%	8	1,9%	27	6,3%
<b>TOTALE</b>	<b>3153</b>	<b>1494</b>	<b>47,4%</b>	<b>1659</b>	<b>52,6%</b>	<b>489</b>	<b>29,4%</b>	<b>368</b>	<b>22,2%</b>	<b>304</b>	<b>18,3%</b>	<b>245</b>	<b>14,8%</b>	<b>99</b>	<b>6,0%</b>	<b>91</b>	<b>5,5%</b>	<b>63</b>	<b>3,8%</b>

Elaborazione Corte dei conti su dati Commissario straordinario del Governo.

Per quello che concerne le singole Regioni, ordinate per maggior numero d'immobili confiscati, vengono evidenziate quelle con la maggiore e la minore percentuale di utilizzo: la Sicilia è la prima regione con il maggior numero di immobili confiscati. E' infatti interessante rilevare che l'ammontare delle confische registra una percentuale di utilizzo del 55,9%; la gran parte dei beni inutilizzati, rallentata da motivazioni di carattere temporale, giudiziario e dalla carenza di risorse economiche, è in attesa della conclusione delle procedure necessarie per l'utilizzo: la Campania e la Calabria s'inseriscono nei tre minori utilizzatori di beni confiscati: in queste regioni la percentuale di utilizzo non supera il 36,8% poiché le cause del non utilizzo, sono da ricondurre alla scarsità di risorse economiche.

Nella Regione Puglia il problema dei finanziamenti non sembra rappresentare un freno all'utilizzazione dei beni, tanto che la percentuale d'uso è pari al 25,9 %.

Regione	Totale A+B	Numero beni utilizzati (A)	Percentuale beni utilizzati	Numero beni non utilizzati (B) C+D+E+F+ +G+H+I	Percentuale beni non utilizzati	Motivazioni del mancato utilizzo													
						Procedure per l'utilizzo avviate (C)		Altro (D)		Carenza di risorse finanziarie (E)		In attesa di finanziamenti (F)		Inagibilità (G)		Immobili occupati da terzi (H)		Motivi residuali (I)	
<b>Sicilia</b>	933	522	55,9%	411	44,1%	152	37,0%	126	30,7%	55	13,4%	23	5,6%	24	5,8%	7	1,7%	24	5,8%
<b>Campania</b>	667	237	35,5%	430	64,5%	68	15,8%	87	20,2%	131	30,5%	59	13,7%	35	8,1%	39	9,1%	11	2,6%
<b>Calabria</b>	627	231	36,8%	396	63,2%	110	27,8%	50	12,6%	95	24,0%	115	29,0%	4	1,1%	6	1,5%	16	4,0%
<b>Lombardia</b>	345	217	62,9%	128	37,1%	58	45,3%	22	17,2%	9	7,0%	4	3,1%	20	15,6%	12	9,4%	3	2,4%
<b>Lazio</b>	176	95	54,0%	81	46,0%	29	35,8%	23	28,4%	-	-	19	23,4%	2	2,5%	8	9,9%	-	-
<b>Puglia</b>	162	42	25,9%	120	74,1%	43	35,8%	37	30,8%	4	3,3%	15	12,5%	4	3,3%	13	10,8%	4	3,3%

Elaborazione Corte dei conti su dati Commissario straordinario del Governo.

A livello statistico il Veneto rappresenta un esempio di efficienza nella destinazione dei beni. La percentuale del 22,4% del non utilizzo degli stessi è giustificata dall'attesa della conclusione delle procedure, dallo sblocco di erogazioni finanziarie e a impugnazioni o procedimenti di varia natura.

Insieme al Veneto, si possono menzionare tra le migliori performances quali utilizzatori, quelle della Lombardia, del Piemonte e della Sardegna:<sup>10</sup>

Regione	Totale A+B	Numero beni utilizzati ( A )	Percentuale beni utilizzati	Numero beni non utilizzati ( B ) C+D+E+F+ +G+H+I	Percentuale beni non utilizzati	Motivazioni del mancato utilizzo													
						Procedure per l'utilizzo avviate ( C )		Altro ( D )		Carenza di risorse finanziarie ( E )		In attesa di finanziamenti ( F )		Inagibilità ( G )		Immobili occupati da terzi ( H )		Motivi residuali ( I )	
<b>Veneto</b>	49	38	77,6%	11	22,4%	4	36,4%	4	36,4%	-	-	3	27,2%	-	-	-	-	-	-
<b>Lombardia</b>	345	217	62,9%	128	37,1%	58	45,3%	22	17,2%	9	7,0%	4	3,1%	20	15,6%	12	9,4%	3	2,4%
<b>Sardegna</b>	44	27	61,4%	17	38,6%	-	-	7	41,1%	2	11,8%	2	11,8%	2	11,8%	1	5,9%	3	17,6%
<b>Piemonte</b>	51	31	60,8%	20	39,2%	9	45,0%	5	25,0%	4	20,0%	-	-	-	-	2	10,0%	-	-
<b>Sicilia</b>	933	522	55,9%	411	44,1%	152	37,0%	126	30,7%	55	13,4%	23	5,6%	24	5,8%	7	1,7%	24	5,8%
<b>Lazio</b>	176	95	54,0%	81	46,0%	29	35,8%	23	28,4%	-	-	19	23,4%	2	2,5%	8	9,9%	-	-

Elaborazione Corte dei conti su dati Commissario straordinario del Governo.

Le cause del mancato utilizzo si distribuiscono in ragione del 52,6% su tutto il territorio nazionale, mentre la percentuale dei beni inutilizzati si attesta intorno al 47,4%, come dalla sottostante tabella riepilogativa:

<sup>10</sup> La Lombardia, su un totale di 345 beni ne utilizza 217; il Piemonte, su un totale di 51 beni, ne utilizza 31; la Sardegna, su un totale di 44 beni, ne utilizza 27.

Regione	Totale A+B	Numero beni utilizzati (A)	Percentuale beni utilizzati	Numero beni non utilizzati (B) C+D+E+F +G+H+I	Percentuale beni non utilizzati	Motivazioni del mancato utilizzo													
						Procedure per l'utilizzo avviate (C)		Altro (D)		Carenza di risorse finanziarie (E)		In attesa di finanziamenti (F)		Inagibilità (G)		Immobili occupati (H)		Motivi residuali (I)	
Piemonte	51	31	60,8%	20	39,2%	9	45,0%	5	25,0%	4	20,0%	-	-	-	-	2	10,0%	-	-
Veneto	49	38	77,6%	11	22,4%	4	36,4%	4	36,4%	-	-	3	27,2%	-	-	-	-	-	-
Lombardia	345	217	62,9%	128	37,1%	58	45,3%	22	17,2%	9	7,0%	4	3,1%	20	15,6%	12	9,4%	3	2,4%
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trentino-Alto Adige	14	3	21,4%	11	78,6%	2	18,2%	4	36,4%	-	-	-	-	-	-	3	27,3%	2	18,1%
Friuli- Venezia Giulia	4	3	75,0%	1	25,0%	-	-	-	-	1	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	28	18	64,3%	10	35,7%	2	20,0%	2	20,0%	1	10,0%	-	-	5	50,0%	-	-	-	-
Liguria	17	9	52,9%	8	47,1%	6	75,0%	1	12,5%	-	-	1	12,5%	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Nord</b>	<b>508</b>	<b>319</b>	<b>62,8%</b>	<b>189</b>	<b>37,2%</b>	<b>81</b>	<b>42,9%</b>	<b>38</b>	<b>20,1%</b>	<b>15</b>	<b>8,0%</b>	<b>8</b>	<b>4,2%</b>	<b>25</b>	<b>13,2%</b>	<b>17</b>	<b>9,0%</b>	<b>5</b>	<b>2,6%</b>
Toscana	18	9	50,0%	9	50,0%	2	22,2%	-	-	1	11,1%	4	44,4%	2	22,2%	-	-	-	-
Marche	1	-	-	1	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0%	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	176	95	54,0%	81	46,0%	29	35,8%	23	28,4%	-	-	19	23,4%	2	2,5%	8	9,9%	-	-
Abruzzo	10	5	50,0%	5	50,0%	4	80,0%	-	-	1	20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Centro</b>	<b>205</b>	<b>109</b>	<b>53,2%</b>	<b>96</b>	<b>46,8%</b>	<b>35</b>	<b>36,5%</b>	<b>23</b>	<b>24,0%</b>	<b>2</b>	<b>2,1%</b>	<b>23</b>	<b>24,0%</b>	<b>5</b>	<b>5,2%</b>	<b>8</b>	<b>8,3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Campania	667	237	35,5%	430	64,5%	68	15,8%	87	20,2%	131	30,5%	59	13,7%	35	8,1%	39	9,1%	11	2,6%
Calabria	627	231	36,8%	396	63,2%	110	27,8%	50	12,6%	95	24,0%	115	29,0%	4	1,1%	6	1,5%	16	4,0%
Puglia	162	42	25,9%	120	74,1%	43	35,8%	37	30,8%	4	3,3%	15	12,5%	4	3,3%	13	10,8%	4	3,3%
Basilicata	7	7	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Sud</b>	<b>1463</b>	<b>517</b>	<b>35,3%</b>	<b>946</b>	<b>64,7%</b>	<b>221</b>	<b>23,4%</b>	<b>174</b>	<b>18,4%</b>	<b>230</b>	<b>24,3%</b>	<b>189</b>	<b>20,0%</b>	<b>43</b>	<b>4,5%</b>	<b>58</b>	<b>6,1%</b>	<b>31</b>	<b>3,3%</b>
Sicilia	933	522	55,9%	411	44,1%	152	37,0%	126	30,7%	55	13,4%	23	5,6%	24	5,8%	7	1,7%	24	5,8%
Sardegna	44	27	61,4%	17	38,6%	-	-	7	41,1%	2	11,8%	2	11,8%	2	11,8%	1	5,9%	3	17,6%
<b>Totale Isole</b>	<b>977</b>	<b>549</b>	<b>56,2%</b>	<b>428</b>	<b>43,8%</b>	<b>152</b>	<b>35,5%</b>	<b>133</b>	<b>31,1%</b>	<b>57</b>	<b>13,3%</b>	<b>25</b>	<b>5,8%</b>	<b>26</b>	<b>6,1%</b>	<b>8</b>	<b>1,9%</b>	<b>27</b>	<b>6,3%</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>3153</b>	<b>1494</b>	<b>47,4%</b>	<b>1659</b>	<b>52,6%</b>	<b>489</b>	<b>29,4%</b>	<b>368</b>	<b>22,2%</b>	<b>304</b>	<b>18,3%</b>	<b>245</b>	<b>14,8%</b>	<b>99</b>	<b>6,0%</b>	<b>91</b>	<b>5,5%</b>	<b>63</b>	<b>3,8%</b>

Elaborazione Corte dei conti su dati Commissario straordinario del Governo.

Giova rilevare che la maggior parte dei beni confiscati, per l'anno 2009, è stata destinata ad associazioni di diversa natura (24,1%), ad alloggi per indigenti (19,6%) e per scopi di carattere sociale (13,9%).

Poco meno del 10% degli immobili è utilizzato per motivi di ordine pubblico.

### **DESTINAZIONE D'USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI – 2009**

<b>Assegnazione immobili confiscati</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Sede associazioni	167	24,1%
Alloggi indigenti	136	19,6%
Area destinata a utilità sociali	96	13,9%
Motivi di ordine pubblico	67	9,7%
Uffici	57	8,2%
Centro per attività sociali	42	6,1%
Altro	40	5,8%
Progetti speciali	27	3,9%
Finalità produttive	16	2,3%
Depositi	13	1,9%
Usi governativi e pubblici	12	1,7%
Scuole	8	1,2%
Struttura socio sanitaria	5	0,7%
Parcheggi	5	0,7%
Sede Vigili Urbani	2	0,3%
<b>TOTALE</b>	<b>693</b>	

### **5.3 Il Ministero della Giustizia - Fondo Unico Giustizia (FUG)**

Dopo la costituzione di Equitalia Giustizia<sup>11</sup> avvenuta con decreto interministeriale 30 luglio 2009, n. 127, del Ministero Economia e Finanze di concerto con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dagli articoli 61, comma 23, del d.l. n. 112 del 25/06/2008,<sup>12</sup> e dell'art. 2 del d.l. 16/09/2008, n. 143,<sup>13</sup> concernente il Fondo Unico Giustizia.

<sup>11</sup> Istituita con Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 comma 367 (Legge finanziaria 2008).

<sup>12</sup> Recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.

<sup>13</sup> Recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2008, n.181.



L'iter amministrativo che ha portato all'emanazione del predetto regolamento ha inteso privilegiare l'esigenza di assicurare una provvista di risorse adeguata che migliorasse la funzionalità del sistema giudiziario attraverso i versamenti delle risorse derivanti dall'applicazione della normativa in materia di giustizia.

In particolare, il suddetto art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, dispone, tra l'altro, che affluiscono ad un unico fondo:

- le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali;
- le somme di denaro derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965, e successive modificazioni;
- le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231<sup>14</sup>;
- proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965, e successive modificazioni;
- i proventi derivanti dall'applicazione della Legge 27 dicembre 1956, n. 423, contenenti misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, e successive modificazioni.

Il predetto art. 2, comma 2, del d.l. 143/2008, dispone che rientrino nel "Fondo Unico Giustizia", con i relativi interessi, le somme di denaro in precedenza indicate e i proventi di:

- somme di denaro sequestrate, "trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione", di cui non è stata richiesta la restituzione (art. 262, comma 3 bis, del c.p.p);
- titoli, depositati presso Poste Italiane, banche o altri operatori finanziari, al portatore e non, emessi o garantiti dallo Stato;
- valori di bollo;
- crediti pecuniari;
- conti correnti;
- conti di deposito titoli;
- libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria, a contenuto patrimoniale, oggetto di provvedimento di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 ovvero di irrogazioni di sanzioni amministrative.

---

<sup>14</sup> Recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento CE n.1889/2005".

L'art. 6, comma 7, del d.lgs. 195/2008<sup>15</sup>, con efficacia dal 1° gennaio 2009, dispone che affluiscano al FUG valori sequestrati dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo su denaro contante in entrata e in uscita dai confini comunitari.

Il legislatore ha previsto che le somme affluenti al FUG siano gestite da Equitalia Giustizia S.p.A, appositamente costituita.<sup>16</sup>

Tra le competenze assegnate a Equitalia Giustizia è prevista anche la gestione delle risorse oggetto di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali, garantendone la pronta restituzione agli aventi diritto e la devoluzione allo Stato in caso di confisca e in caso di mancata richiesta da parte degli aventi diritto (ai sensi dell'art. 262 c.p.p.).<sup>17</sup>

Inoltre l'art. 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria) prescrive<sup>18</sup> che le risorse affluite al Fondo Unico Giustizia, ivi compresi i frutti provenienti dalla loro gestione finanziaria, devono essere destinate, in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'Interno; un terzo al Ministero della Giustizia; un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, il cui utilizzo, pro quota, deve avere carattere istituzionale.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Il fenomeno della criminalità organizzata ormai ha assunto dimensioni che vanno oltre confine, espandendosi velocemente. Ciò ha indotto il Consiglio dell'Unione Europea a emanare Decisioni Quadro da adottare per tutti gli Stati membri in maniera coesa poiché la motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico; un'efficace azione di prevenzione e lotta contro l'organizzazione criminale deve concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, ma questo è ostacolato dalle differenze tra le legislazioni in materia, degli Stati membri.

Il Consiglio Europeo di Vienna del 1998 ha affermato i principi di sollecitudine e potenziamento dell'azione di lotta dell'Unione Europea alla criminalità organizzata internazionale; ciascuno Stato membro deve garantire che la propria legislazione e le proprie procedure gli consentano, su richiesta di un altro Stato membro, di individuare e rintracciare i presunti proventi di attività illecite. La materia è talmente vasta che postulerebbe, essere trattata separatamente.

<sup>16</sup> La remunerazione spettante a Equitalia a titolo di aggio è determinata nel 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del FUG, al netto delle spese di gestione.

<sup>17</sup> Il Ministero della Giustizia, il 20 febbraio 2009, ha emanato una circolare precisando che le somme di denaro, i conti correnti, i titoli e quant'altro riguardante le aziende sequestrate, sia in ambito penale sia di prevenzione, non affluiscono al FUG se non "in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa".

<sup>18</sup> Modificata dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (Legge finanziaria 2010) recante: "...nella misura del cinquanta per cento al Ministero dell'interno... nella restante misura del cinquanta per cento al Ministero della giustizia...".

<sup>19</sup> La gestione del FUG alla luce del d.l. 04/02/2010, n.4, recante: "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" allo stato risulta non ben definita e pertanto anche non pienamente funzionante non essendo stato ancora adottato il regolamento previsto dall'art.4.

I titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività intestate al FUG non sono soggetti a esecuzione forzata,<sup>20</sup> come invece previsto per le somme incassate dagli Agenti della riscossione e destinate a essere riversate agli enti creditori, né tanto meno possono essere sottoposte a pignoramento.

## **6. Il procedimento e le attività**

### **6.1 Dal sequestro dei beni all'assegnazione passando per la confisca**

Il sequestro è una misura di prevenzione patrimoniale che si utilizza quando si presume che, approfittando della considerevole durata di un procedimento, il debitore possa far sparire i propri beni.

La stessa regola vale per il sequestro dei beni posseduti da soggetti mafiosi nei confronti dei quali, secondo quanto dettato dalla Legge 575/1965, il Tribunale ordina il sequestro cosiddetto di "prevenzione" che inizia su proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica o del Direttore della Direzione investigativa antimafia.

Il processo di sequestro dei beni, nel corso del suo iter, può vedere una mutazione nei confronti dei beni sequestrati dal momento che possono verificarsi diverse circostanze che ne modificano la natura. Ad esempio può capitare che il soggetto in questione non sia un mafioso, ovvero che il bene non sia di sua proprietà; in questi casi i beni sono dissequestrati con le risapute lungaggini burocratiche che impegnano i Giudici in processi che possono durare anche degli anni con l'ulteriore conseguenza, da non sottovalutare, di perdita di soldi pubblici.

All'interno del procedimento giudiziale il Giudice nomina l'Amministratore giudiziario<sup>21</sup> cui affidare la gestione e la custodia dei

---

<sup>20</sup> D.L. 207/2008, convertito dalla Legge 14/2009, art.42, commi 7-octies, 1-nonies e 1-decies.

<sup>21</sup> Vedi cap. 6.2.

beni sequestrati, fornendogli di tutti gli elementi e le informazioni che si riferiscono ai beni posti sotto sequestro, che lo stesso dovrà gestire fino alla confisca definitiva, passando quindi la competenza all'Agenzia del demanio.

Per giungere alla confisca definitiva si è calcolato che i tempi che intercorrono tra il sequestro e la stessa confisca varia, in media, dai 7 ai 10 anni a causa sia della sovrapposizione di competenze nelle amministrazioni investite di responsabilità, sia per la pluralità di soggetti chiamati ad intervenire. Inoltre un ulteriore dispendio di tempo si ha allorché le cancellerie dei Tribunali devono comunicare all'Agenzia del demanio la definitiva confisca; è stato calcolato che per tale attività, nel 2004, i giorni di trasmissione ammontavano a 220; nell'anno 2007 a 159, nell'anno 2008 a 105<sup>22</sup>.

Nonostante il decremento progressivo resta indiscutibile che si tratti di un periodo di tempo fuori misura; dopo l'avvenuta confisca, l'Agenzia territoriale del demanio acquisisce i pareri del Prefetto e del Sindaco, autorità territorialmente competenti, onde individuare una migliore destinazione dei beni confiscati. All'esito di tale procedimento l'Agenzia del demanio, sentito l'amministratore giudiziario sulla proposta di destinazione, procede all'assegnazione definitiva del bene.

L'esame della documentazione pervenuta ha consentito di rilevare che, in alcuni casi, dopo aver destinato i beni confiscati, trascorrono anche degli anni prima che si pervenga alla loro consegna, per ragioni di varia natura: immobili locati o occupati; quota indivisa; immobili gravati da mutuo; terreni con mancanza di delimitazioni di confini; immobili da ristrutturare, etc.....

Come si può constatare ancora una volta l'iter procedimentale incide sul buon fine delle operazioni; molte delle patologie suesposte potrebbero essere sanate con maggior facilità e celerità se un'azione amministrativa spedita, trasparente e con procedure standardizzate, fosse attuata dalle amministrazioni interessate. Di ciò anche in recenti e clamorose iniziative massmediatiche se n'è avuta una palese conferma.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Fonte Agenzia del demanio.

<sup>23</sup> L'argomento in questione è stato trattato nella nota trasmissione televisiva di Canale 5 "Striscia la Notizia" (vedi pag.60 par. 8).

All'art. 1, i commi 201 e 202 della Legge 27/12/2006, n. 296, (Legge finanziaria 2007) hanno introdotto importanti novità in materia di destinazione dei beni confiscati.

Le nuove disposizioni hanno ampliato gli scopi istituzionali cui gli immobili possono essere destinati, oltre al naturale mantenimento degli stessi al patrimonio dello Stato, prevedendo anche altri usi governativi ovvero pubblici poiché possono essere assegnati anche ad agenzie fiscali, alle Università statali, agli Enti pubblici ed alle Istituzioni culturali di rilevante interesse.

Acquisite le richieste di utilizzazione, la destinazione è effettuata sulla base dei seguenti prioritari criteri:

- riduzione delle locazioni passive i cui benefici, in termini di risparmio, per lo Stato, si riflettono sulla collettività;
- disponibilità di risorse finanziarie per l'adeguamento dell'immobile;
- mantenimento allo Stato;

Per quanto riguarda i beni aziendali, l'art. 2-undecies, comma 3, della Legge 575/1965, prevede come possibili destinazioni:

- l'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione delle attività produttive;
- la vendita, quando vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico;
- la liquidazione, quando manchino i presupposti di autogestione ovvero di acquisizione da parte di terzi della stessa.<sup>24</sup>

E' di tutta evidenza che l'iter amministrativo fino ad ora seguito si presenti dilatato nei tempi, complicato nelle procedure e oltremodo dispendioso nei costi. Qui, in buona sostanza, risiede la ragione dell'intervento del legislatore, oltre alla crescente attività di sequestro e confisca di beni, di concentrare in un unico gestore la responsabilità in materia, avvenuta con l'adozione del d.l. 4/2010.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Non è esclusa la possibilità che i dipendenti delle aziende confiscate, costitutesi in cooperative, possano formulare una proposta di acquisizione in gestione della medesima azienda ovvero di altre aziende.

<sup>25</sup> Vedi cap. 7.2.

## **6.2 Gli Amministratori dei beni**

A seguito di sequestro dei beni, provenienti da attività illecitamente gestita da organizzazioni criminali, il giudice delegato, anche al fine di evitare un pregiudizio alla loro gestione, procede alla nomina di un Amministratore Giudiziario il quale viene incaricato di prenderli in consegna e assicurarne la gestione fino all'adozione della sentenza definitiva di confisca.<sup>26</sup>

In seguito all'avvenuta confisca, l'Autorità Giudiziaria nomina un soggetto che assume la denominazione di Amministratore Finanziario al quale è attribuita la responsabilità di gestire il bene fino alla sua destinazione. Sovente le due figure dell'amministratore giudiziario e di quello finanziario coincidono.

All'esito dell'avvenuta confisca le Agenzie territoriali del demanio ricevono comunicazione talvolta dall'Autorità Giudiziaria competente, talaltra dagli amministratori giudiziari nominati.

Questa differente procedura di comunicazione, in realtà, costituisce una prassi che modifica la responsabilità in materia di competenza ai fini dell'intervento dell'Agenzia del demanio.

In effetti, è cosa ben diversa la trasmissione effettuata dagli amministratori in via informale e diretta rispetto alla comunicazione formale e con tempi non previamente predeterminati dell'Autorità Giudiziaria che spesso avviene in ritardo rispetto alla data di adozione della sentenza definitiva di confisca. Pertanto, si crea un qualche disorientamento in esito al dispiegarsi della procedura con conseguente dilazione dei tempi, poiché non è chiaro se l'intervento delle agenzie territoriali del demanio possa avviarsi con la semplice comunicazione dell'Amministratore giudiziario.

Sotto il profilo del procedimento, quando l'amministratore comunica l'avvenuta confisca alle agenzie territoriali del demanio, gli viene richiesto l'invio della relazione contenente l'illustrazione della situazione aggiornata dei beni confiscati. Inoltre l'Agenzia verifica la compatibilità dell'Amministratore giudiziario nella prosecuzione dell'incarico affidatogli e qualora riscontri cause d'incompatibilità, valuta l'opportunità di riassumere direttamente la gestione dei beni ovvero di nominare un nuovo amministratore.

---

<sup>26</sup> Il giudice delegato che procede alla nomina dell'Amministratore giudiziario può anche essere diverso da quello che si è pronunciato negli atti di sequestro.

Solitamente l'orientamento prevalente dell'Agenzia è di favorire una gestione diretta utilizzando il proprio personale, ricorrendo al professionista esterno solo nei casi in cui la gestione presenta particolari criticità o un consistente numero d'immobili.

Il rapporto con gli Amministratori Finanziari si sviluppa principalmente per i seguenti profili:

- selezione e affidamento dell'incarico;<sup>27</sup>
- monitoraggio delle attività e valutazione dell'operato (attraverso schede di valutazione);
- liquidazione dei compensi;
- cessazione degli incarichi.

Le Agenzie del territorio devono verificare che il professionista, anche se ha avuto incarichi precedenti, non si trovi in una condizione di incompatibilità o conflitto di interesse attuale o potenziale con l'incarico di Amministratore Finanziario di beni confiscati tale da comprometterne il corretto espletamento e l'osservanza di principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento nella gestione dei beni stessi.

Dal 2007, per monitorare il comportamento degli Amministratori è stato introdotto l'obbligo, per gli stessi, di presentare una relazione trimestrale alle Filiali dell'Agenzia del demanio, sulla gestione dei beni a loro assegnati.

A conclusione dell'incarico la liquidazione dei compensi agli Amministratori tiene conto, oltre che delle tariffe imposte dall'ordine professionale di appartenenza, anche del lavoro concretamente svolto, dei risultati ottenuti, del patrimonio gestito e del grado di difficoltà delle pertinenti problematiche riscontrate e risolte, anche per evitare la corresponsione di un compenso esorbitante ovvero non consono al lavoro svolto e comunque non ancorato ad un parametro predeterminato.

I costi sostenuti per il pagamento dei compensi agli Amministratori Finanziari sono quantificati sulla base del valore dell'intero patrimonio confiscato facente capo a una medesima procedura che consta di più beni confiscati al prevenuto con uno stesso provvedimento giudiziario, per cui i costi sostenuti a titolo di

---

<sup>27</sup> Vedi cap. 7.3.- Con d.lgs. 4 febbraio 2010, n.14, è stato istituito l'Albo degli Amministratori giudiziari, a norma dell'art.2, comma 13, della Legge 15 luglio 2009, n.94.

compenso per gli amministratori finanziari possono essere valutati solo sulle singole procedure e non riguardo ai singoli beni amministrati .

L'amministratore della procedura, dopo che la competente filiale dell'Agenzia del demanio ha compiuto la verifica sui fabbisogni di copertura degli oneri connessi alla gestione dei beni confiscati, riversa le eccedenze sugli appositi capitoli di entrata 3319, 2440 e 3322 del bilancio dello Stato.

### **6.3 Le aziende**

Nei sistemi economici produttivi la costituzione e lo sviluppo delle aziende rappresentano uno dei punti di forza di un paese industrializzato per questo motivo anche le aziende, frutto di proventi illeciti, la cui attività produce occupazione e profitto lecito, occorre che siano salvaguardate. Proprio da qui nasce l'obiettivo contenuto nella Legge 575/1965 che predispone strumenti che consentano una migliore utilizzazione dei beni stessi con l'obiettivo di conservarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla.

In particolare con riferimento ai beni aziendali, sempre più frequentemente presenti nell'azione di contrasto agli arricchimenti criminali, le finalità di gestione sono di proseguire, riattivare e riconvertire l'attività imprenditoriale che rappresenta uno dei compiti più difficili e complessi da parte degli amministratori giudiziari.

Sotto questo profilo non può non rilevarsi che la disciplina legislativa non sia di specifico aiuto, fornendo indicazioni generiche financo sulla determinazione dei compensi dovuti all'Amministratore giudiziario e lasciando, al formarsi di una prassi, il consolidamento di un'azione che normalmente, proprio perché non regolata, trova scarsa disponibilità nell'assunzione dell'incarico di gestire i beni aziendali.

L'autorità giudiziaria dovrebbe essere tempestivamente informata sulle concrete prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva aziendale. L'Amministratore giudiziario dovrebbe essere costantemente in grado di svolgere analisi approfondite, non solo con riferimento alla liceità o meno dell'attività produttiva e all'esistenza



di eventuali situazioni d'irreversibile dissesto, ma anche, e soprattutto, sulle concrete potenzialità economiche dell'impresa sotto sequestro per il suo mantenimento sul mercato in condizioni di competitività, senza che ciò comporti oneri al bilancio dello Stato.

Nella pratica è possibile rilevare una scarsità delle informazioni tale da porre le aziende e i relativi beni sottoposti a confisca in una condizione di disinteresse e abbandono fino all'oblio, dal quale raramente riescono a risalire, con conseguente precipitazione nello stato di dissesto.<sup>28</sup>

L'esiguità delle necessarie informazioni deriva, in generale, dal fatto che l'Amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro opera in una posizione di particolare difficoltà connotata dalla grande diffidenza che incontra nei rapporti sia all'interno che all'esterno dell'azienda; tali difficoltà sono solitamente superate ricorrendo frettolosamente, e senza molti approfondimenti, alla gestione indiretta attraverso l'affitto dell'azienda stessa. Decisione, questa, certamente opportuna dal punto di vista della tempestiva prosecuzione dell'attività dell'azienda, ma non sempre idonea ad allontanare definitivamente il prevenuto dall'impresa sotto sequestro e a neutralizzarne la nefasta influenza, anche indiretta, intimidatoria e predatoria.

E' per questa frettolosità che le aziende poste sotto sequestro finiscono nelle mani di soggetti che hanno segrete simpatie o gradimenti nell'ambiente criminale di riferimento.

Questa "non corretta gestione" delle aziende ha indotto il legislatore a inserire, all'interno della nuova normativa che istituisce l'Albo degli amministratori giudiziari, una sezione riservata a esperti in gestione aziendale.<sup>29</sup>

Per quanto riguarda i costi riguardanti la gestione delle società, essi sono sostenuti con le liquidità disponibili sui conti correnti intestati alla medesima azienda e sono contabilizzati, secondo la normativa del Codice Civile, nei relativi bilanci d'esercizio. Ciò comporterebbe, per gli amministratori, la periodica presentazione di una relazione sulla gestione, così come intesa dall'art. 2428 del codice civile che recita: "Il bilancio deve essere corredato da una

---

<sup>28</sup> I dati forniti dall'Agenzia del demanio non hanno consentito di procedere a un'analisi approfondita del numero e della tipologia delle aziende sequestrate/confiscate tali da far emergere un campione rappresentativo e attendibile ai fini della presente indagine.

<sup>29</sup> Vedi cap. 7.3

relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società' e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta."

Pertanto, anche in considerazione della prescrizione codicistica emerge ancor di più l'esiguità delle informazioni riguardanti le società non avendo, finora, contezza dell'avvenuto adempimento normativo da parte degli Amministratori con la presentazione della predetta relazione sulla gestione.

Si riportano i dati che si riferiscono alla situazione delle aziende confiscate riguardo al primo semestre degli anni 2008 e del 2009:

#### **AZIENDE CONFISCATE - 2008**

<b>Area Geografica</b>	<b>N. Aziende confiscate</b>	<b>% Sul Totale</b>
NORD	186	18%
CENTRO	104	10%
SUD	354	34%
ISOLE	408	39%
<b>TOTALE</b>	<b>1052</b>	

Elaborazione Corte dei conti su dati Commissario straordinario del Governo.

#### **AZIENDE CONFISCATE - 2009**

<b>Area Geografica</b>	<b>N. Aziende confiscate</b>	<b>% Sul Totale</b>
NORD	209	18%
CENTRO	112	9%
SUD	411	35%
ISOLE	453	38%
<b>TOTALE</b>	<b>1185</b>	

Elaborazione Corte dei conti su dati Commissario straordinario del Governo.

#### **6.4 Proventi derivanti dai beni confiscati**

La gestione dei beni confiscati, al pari di una qualsiasi gestione operata diligentemente e secondo il criterio del buon padre di famiglia, richiede interventi sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria nonché l'assunzione di tutti i pesi e oneri connessi.

I costi sostenuti per la gestione dei beni confiscati sono di vario tipo:

- oneri condominiali e spese di manutenzione degli immobili;
- spese di custodia per beni mobili di varia natura (beni registrati, gioielli e preziosi, etc...);
- compensi agli Amministratori responsabili della gestione;
- altri oneri relativi alla gestione (spese legali, assicurazioni, spese per l'esecuzione degli sfratti, etc...).

Per il pagamento delle spese i criteri operativi utilizzati prevedono che si ricorra al conto di gestione intestato alla specifica procedura di confisca, nella quale l'Amministratore versa tutte le somme acquisite a qualsiasi titolo e provenienti dalla gestione dei beni stessi (es. canoni di affitto); se il conto non riesce a coprire i costi, si ricorre al prelievo di somme di denaro dai conti di gestione di altre procedure di confisca.<sup>30</sup>

Molteplici, come abbiamo rilevato in precedenza, sono le norme che disciplinano la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e molteplici sono le disposizioni sull'utilizzo dei proventi e delle somme di denaro sequestrate e confiscate.

Tra le leggi che ordinano e disciplinano la materia, merita una specifica attenzione, l'art. 4 del d.l. 20 dicembre 1993, n. 529,

---

<sup>30</sup> Gestioni fuori bilancio: le gestioni fuori bilancio riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso.

Le gestioni fuori bilancio relative ai beni confiscati alla criminalità organizzata che pervengono alla Corte dei conti - controllo gestione Ministeri economico-finanziari - sono trasmesse dalle filiali dell'Agenzia del demanio e riguardano la rendicontazione effettuata dagli amministratori giudiziari (relativamente a: immobili, beni mobili, aziende, libretti bancari, titoli, etc...) ai sensi della Legge 575/1965; dette gestioni iniziano dalla confisca dei beni fino alla loro destinazione cui provvede l'Agenzia del demanio sentiti i Prefetti e gli Enti locali. Si tratta di rendicontazioni annuali con consistenza zero per l'esercizio di riferimento, oppure, come nel caso della filiale di Palermo, che ha inviato le comunicazioni relative ai beni confiscati ad un prevenuto per gli esercizi 1997, 1998, 1999, 2000 in un'unica spedizione. Dalla lettura dei documenti, che peraltro sono raccolti in ordine cronologico di arrivo, si osserva che anche nel caso di sequestro di patrimoni ingenti, la produzione del reddito è sempre in negativo poiché le lentezze burocratiche allungano i tempi di destinazione.

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 108, e trasfuso nel d.lgs. 267/2000, art. 145.<sup>31</sup>

L'art. 145 del d.lgs. 267/2000 recita: "...quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli Enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il Prefetto.....*omissis*...può disporre anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed Enti pubblici...*omissis*... Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato...*omissis*... stabilito dal Prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria nonché, ove dovuto, il trattamento economico...*omissis*... Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla Prefettura...*omissis*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della Legge 575/1965 e successive modificazioni, nonché dal ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6 del d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati..."

Da tale disposizione deriva che:

- la quota del 10% viene versata nel capitolo di entrata al bilancio dello Stato 2440;
- il restante 90% viene versato nel capitolo di entrata 3319.

Più specificatamente occorre tener presente che il d.l. 529/1993 regola il solo versamento del 10% per le somme che affluiscono al capitolo 2440. Il restante 90% dei proventi che affluiscono al capitolo 3319 non è pertanto più regolato dal d.l. 529/1993 abrogato dal d.lgs. 267/2000, art. 274, lettera "ee", del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" che ha, a sua volta, abrogato il suddetto d.l. 529/1993 convertito dalla Legge 108/1994.

Si riportano di seguito, le tabelle con i dati, rilevati ed elaborati da questa Sezione estrapolati dal sistema del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), illustrative dei proventi derivanti dalle confische dei beni che si riferiscono ai capitoli "di

---

<sup>31</sup> Le somme di cui al predetto art. 145 è previsto che siano utilizzate per il finanziamento dei servizi degli Enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinciali, a cagione dell'infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

entrata del bilancio dello Stato", 2440, 3319 e 3322, significando che:

- l'accertato corrisponde alla somma del riscosso in conto competenza e le risultanze da riscuotere in conto competenza;
- il riscosso totale si riferisce alla somma del riscosso in conto competenza ed il riscosso in conto residui;
- i versamenti totali sono composti dai versamenti in conto competenza e i versamenti in conto residui.

### CAPITOLO 2440

Articolo unico	Codice tributo
Quota del 10% proveniente da denaro confiscato.	919 T

<b>CAPITOLO 2440:</b> Quota del 10 % delle somme di denaro confiscate, del ricavo della vendita relativa ai beni mobili, dei proventi dell'affitto, della vendita e liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, da utilizzare per la copertura degli oneri previsti dall'articolo 4 del d.l. 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 108 (fino al 2007 u.p.b. 15.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-
Accertato	1.473.943,59	1.321.664,06	943.371,96
Risc. Tot.	2.835.760,78	2.735.172,07	2.258.341,06
Vers. Tot.	1.409.124,49	1.278.372,80	773.262,00

Proventi derivanti dai beni confiscati versati al capitolo 3319  
suddiviso in otto articoli:

**CAPITOLO 3319**

<b>Art.</b>		<b>Codice tributo</b>
1	Somme di denaro	818 T
2	Proventi derivanti dalla vendita di beni immobili	819 T
3	Proventi derivanti dalla vendita di beni mobili	821 T
4	Proventi derivanti dalla vendita di aziende	822 T
5	Proventi derivanti da recupero crediti	823 T
6	Proventi derivanti dall'affitto di aziende	824 T
7	Proventi derivanti dalla liquidazione di aziende	830 T
8	Proventi derivanti dagli utili di gestione	831 T

**CAPITOLO 3319:** Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del d.l. 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

<b>Art. 1: Somme di denaro</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	1.084.066,00	2.711.122,00
Accertato	6.080.891,80	4.866.255,43	3.233.653,85
Risc. Tot.	7.071.080,22	5.954.508,66	4.663.279,64
Vers. Tot.	5.982.823,09	4.524.544,46	2.843.651,17

<b>Art. 2: Proventi derivanti dalla vendita di beni immobili</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	162,00
Accertato	908,37	585,00	168,00
Risc. Tot.	908,37	597,40	168,00
Vers. Tot.	895,97	597,40	168,00

<b>Art. 3: Proventi derivanti dalla vendita di beni mobili</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	110.818,00	142.313,00
Accertato	340.100,71	208.031,37	145.950,80
Risc. Tot.	643.444,93	513.651,12	457.442,59
Vers. Tot.	337.825,18	202.159,33	145.196,33

<b>Art. 4: Proventi derivanti dalla vendita di aziende</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	24.082,00
Accertato	3.654,50	7.044,37	24.150,09
Risc. Tot.	3.736,76	7.133,92	24.232,35
Vers. Tot.	3.647,21	7.051,66	24.150,09

<b>Art. 5: Proventi derivanti da recupero di crediti</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-
Accertato	163.783,60	730.950,00	83.421,38
Risc. Tot.	165.182,28	732.429,06	786.751,90
Vers. Tot.	163.703,22	29.098,54	772.690,32

<b>Art. 6: Proventi derivanti dall'affitto di aziende</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-
Accertato	382.617,67	398.859,54	359.909,57
Risc. Tot.	402.624,71	418.020,50	401.000,44
Vers. Tot.	380.549,67	376.929,63	355.098,87

<b>Art. 7: Proventi derivanti dalla liquidazione di aziende</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	35.425,00	311.289,00
Accertato	183.546,27	35.487,06	311.501,13
Risc. Tot.	183.614,44	35.555,23	311.569,30
Vers. Tot.	183.546,27	35.487,06	311.494,93

<b>Art. 8: Proventi derivanti dagli utili di gestione</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	23.733,00	99.348,00
Accertato	932.922,61	183.122,85	1.406.375,35
Risc. Tot.	938.710,47	172.663,65	220.836,10
Vers. Tot.	931.321,86	83.082,14	130.410,11

<b>TOTALE CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del d.l. 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	1.254.042,00	3.288.316,00
Accertato	8.088.425,53	6.430.335,62	5.565.130,17
Risc. Tot.	9.409.302,18	7.834.559,54	6.865.280,32
Vers. Tot.	7.984.312,47	5.258.950,22	4.582.859,82



Al capitolo di entrata 3322, composto di due articoli, sono versati i proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 08/06/1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 356/1952.

### CAPITOLO 3322

Art.		Codice tributo
1	Proventi delle confische da destinare al fondo per le misure anti- tratta	833 T
2	Proventi derivanti dalle confische disposte per altri reati	833 T

**CAPITOLO 3322:** Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.5.2) - dal 2004 articolato

<b>Art. 1: Proventi delle confische da destinare al fondo per le misure anti-tratta</b>			
	2007	2008	2009*
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-
Accertato	7.502,78	26.751,51	136,36
Risc. Tot.	7.502,78	26.754,51	136,36
Vers. Tot.	7.494,62	26.308,15	136,36

<b>Art. 2: Proventi derivanti dalle confische disposte per gli altri reati</b>			
	2007	2008	2009
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-
Accertato	1.727.985,25	3.101.655,24	147.335,16
Risc. Tot.	1.728.224,75	3.101.894,74	364.575,34
Vers. Tot.	1.727.985,25	2.884.654,56	363.593,53

L'assegnazione dei proventi versati nel capitolo 3322 prevede che il 60% sia destinato ai collaboratori di giustizia (D.M. 263/2003) per l'adozione delle speciali misure di protezione e il 15% sia assegnato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

E' ulteriormente previsto l'utilizzo del 100% delle somme introitate, sempre in base all'ex art. 12-sexies, per i reati di cui agli articoli 416 (comma 6), 600, 601 e 602 del c.p.p.<sup>32</sup> destinate al fondo per le misure antitratte.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei capitoli 3319, 2440 e 3322:

<b>TOTALE PROVENTI DERIVANTI DAI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (2440 + 3319 + 3322)</b>			
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	1.254.042,00	3.288.316,00
Accertato	11.297.857,15	10.880.406,43	6.655.973,65
Risc. Tot.	13.980.789,65	13.698.380,86	6.913.062,17
Vers. Tot.	11.128.916,83	9.448.285,73	5.719.851,71

*Elaborazione Corte dei conti - Dati RGS (Entrate Totali).*

Va anche dato atto che con risoluzione 201/E del 3 agosto 2009 emanata dall'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i nuovi codici dei tributi con i quali sono eseguiti i versamenti tramite il modello F23 riguardo agli interessi derivanti:

<sup>32</sup> Art.416 (comma 6): associazione per delinquere;  
 Art.600: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;  
 Art.601: tratta di persone;  
 Art.602: acquisto o alienazione di schiavi.

<b>Art.</b>		<b>Codice tributo</b>
Cap. 3319 Art.8	Interessi sui proventi derivanti dagli utili di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge 575/1965	734 T
Cap. 3322 Art.2	Interessi sui proventi derivanti dagli utili di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 306/1992	736 T
Cap. 2440 Art. unico	Interessi sulla quota del 10% di somme e valori confiscati.	932 T

A tal proposito si evidenzia non solo l'opportunità ma soprattutto la necessità, da parte degli Uffici competenti, di istituire uno o più capitoli di entrata al fine di assicurare una trasparenza nella lettura e, quindi, nella gestione dei conti, distinguendo i versamenti dei proventi da quelli derivanti da interessi.

Intanto con circolare del settembre 2009, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato<sup>33</sup> ha diramato una disposizione con la quale ha comunicato l'istituzione di due nuovi capitoli di entrata: il 2413 e il 2414.

Il capitolo 2413 è suddiviso in undici articoli, di cui agli articoli 10 e 11 sono versati i proventi citati nell'art. 2 commi 612<sup>34</sup> e 613<sup>35</sup> della Legge 244/2007.

Le risorse che affluiscono ai suddetti articoli sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Il capitolo 2414 è invece suddiviso in tre articoli: all'articolo 1 affluiscono le risorse derivanti da sequestri; all'articolo 2 le risorse derivanti da confische; all'articolo 3 altre risorse.

<sup>33</sup> Per le finalità di cui all'art.2, comma 614, della Legge 24 dicembre 2007, n.244, e del d.l. 16/09/2008 n.143, art.2, convertito dalla Legge 13 novembre 2008, n.181.

<sup>34</sup> "Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha richiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato".

<sup>35</sup> "Sono devolute allo Stato le somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'art.262"

Le somme affluenti al menzionato capitolo sono da destinare al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato. Non è dichiarato se per i capitoli 2413 e 2414 sia rispettata la percentuale di assegnazione come per i capitoli di entrate 2440 e 3319.

L'Ufficio de qua ha eseguito una ricerca sul sistema R.G.S. per i capitoli 2413 e 2414, istituiti nell'anno 2009; da tale riscontro, è risultato che i versamenti nei capitoli citati vengono effettuati dal FUG.

Al momento, dall'aggiornamento dei dati dei capitoli, si riscontrano versamenti solo in conto competenza, poiché non sono presenti residui:

<b>Capitolo 2413:</b>	
<b>Art. 10</b> - ottobre 2009/marzo 2010	€ 111.370,64
<b>Art. 11</b> - novembre 2009/aprile 2010	€ 11.227.100,54
<b>Totale</b>	<b><u>€ 11.338.471,18</u></b>

<b>Capitolo 2414:</b>	
<b>Art. 1</b> -	non sono presenti versamenti
<b>Art. 2</b> - ottobre 2009/maggio 2010	€ 17.087.578,63
<b>Art. 3</b> - ottobre 2009/aprile 2010	€ 11.374.520,03
<b>Totale</b>	<b><u>€ 28.462.098,66</u></b>

## **7. Le recenti innovazioni legislative**

### **7.1 La Legge 15 luglio 2009, n. 94**

Con l'art.2 delle Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", sono state ulteriormente rafforzate le misure di contrasto alla criminalità organizzata che, naturalmente, hanno anche coinvolto la fattispecie relativa alla confisca dei beni derivanti dai proventi illeciti.

Il comma 1 modifica l'art. 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, consentendo al Procuratore Nazionale Antimafia anche l'accesso ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Ai sensi del comma 8 sui registri, che possono essere anche informatici "...*omissis*...viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il Direttore della D.I.A devono dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio delle proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali che intendono presentare al Tribunale".

I commi 5 e 6 apportano ulteriori modifiche alla legge 575/1965 con il completamento delle previsioni, già divenuta legge con la conversione del d.l. 92/2008, attribuendo al Direttore della D.I.A. i poteri di richiedere informazioni e copie della documentazione, ritenuta utile ai fini delle indagini, agli Uffici della P.A., nonché agli Enti creditizi ed alle imprese.

Per un difetto di coordinamento, l'art. 10 del d.l. 92/2008, convertito dalla Legge n. 125/2008, non era intervenuto sul comma 6 dell'art.2-bis della Legge 575/1965 nel senso di includere espressamente il Direttore della D.I.A. tra le Autorità legittimate a richiedere informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini. Tale preclusione poteva determinare difficoltà interpretative in sede di

applicazione della norma, mentre l'espresso riferimento al Direttore della D.I.A. è adesso contenuto anche nel comma 4 del medesimo art. 2-bis, che gli assegna espressamente, al pari di quanto riconosciuto al Procuratore della Repubblica, la legittimazione a richiedere il sequestro anticipato dei beni.

Il comma 9 inserisce l'art. 104-bis nell'ambito delle norme di attuazione del c.p.p., in base al quale nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'Autorità Giudiziaria nomina un Amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo.

All'art. 2, i commi 13, 14 e 15 fissano i tempi e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.<sup>37</sup>

Il comma 18 interviene sull'art.2-undecies della Legge 575/1965, consentendo che i beni mobili registrati sequestrati, nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui alla medesima legge, possano essere affidati in custodia giudiziale con facoltà d'uso agli Organi di polizia o ad altri soggetti pubblici aventi finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale, che ne facciano richiesta.

Inoltre i beni sequestrati potranno essere assegnati agli Organi di pubblica sicurezza anche per le esigenze di polizia giudiziaria, e l'affidamento in custodia non può essere disposto senza il previo parere favorevole dell'Amministratore giudiziario.

Il comma 20 apporta delle modifiche all'art. 2-decies della Legge 575/1965 affermando che:

- la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del Prefetto;
- la proposta non vincolante in merito alla suddetta destinazione sia formulata dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio;
- la suddetta proposta sia effettuata sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari (*invece che sulla base della stima effettuata dal competente ufficio del territorio*); tuttavia il Prefetto può disporre una nuova stima, qualora lo ritenga necessario;

---

<sup>37</sup> Modificazioni all'art. 2 sexies, comma 3, Legge 575/1965.

- se l'Agazia del demanio non formula la proposta sulla destinazione entro 90 giorni dal momento in cui ha ricevuto il provvedimento di confisca definitivo da parte della cancelleria del tribunale, il Prefetto procederà autonomamente;
- il provvedimento del Prefetto deve essere emanato entro 90 giorni dalla proposta (*mentre finora si prevedevano 30 giorni*) ovvero dal decorso del termine assegnato all'Agazia del demanio per la formulazione della proposta.

Infine il comma 22 interviene sull'art.10 del decreto legge 92/2008, convertito dalla Legge n. 125/2008, modificando l'art. 2-bis della Legge 575/1965, con una successiva specificazione riguardo alla portata da attribuire alla separazione delle misure di prevenzione personali dalle patrimoniali. In particolare all'art.2-bis della succitata legge, sono aggiunte le parole "*e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione*" facendo, in tal modo, venire esplicitamente meno il requisito della pericolosità sociale del proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

**7.2 L'Agazia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50.**

Con l'affermarsi del principio di rafforzamento delle attività di cooperazione tra i vari soggetti istituzionalmente competenti si è conseguentemente realizzata la concentrazione dell'attenzione sull'opportunità di condividere tutte le informazioni che siano necessarie per combattere la criminalità organizzata.

Tradizionalmente, si è applicato il principio in base al quale le informazioni e i dati appartengono alle autorità statali che le detengono e, in quest'ottica, lo scambio d'informazioni avviene attraverso le autorità centrali, producendo la lunghezza dei tempi e l'aleatorietà dei risultati che sono ben noti.

Da qui è sorta l'esigenza di accentrare tutte le operazioni di sequestro, gestione e confisca dei beni alla criminalità organizzata, attraverso l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati alla mafia (d.l.4 febbraio 2010, n.4).

Pertanto il piano attuato dal Governo può essere riassunto nei seguenti principali punti:

- istituzione dell'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- potenziamento dell'azione antimafia nel settore degli appalti e di contrasto alle cosiddette ecomafie, con attribuzione alla Direzione distrettuale antimafia della competenza sul reato di traffico illecito di rifiuti, ed estensione delle operazioni sotto copertura delle forze di polizia anche a questo reato;
- sostegno alle vittime del racket e dell'usura, attraverso una gestione omogenea coordinata sul territorio nazionale;
- mappa informatica delle organizzazioni criminali, realizzata attraverso un sistema informatico chiamato "Macro", che sarà implementato con le informazioni provenienti dai gruppi provinciali composti da investigatori di polizia, carabinieri e guardia di finanza e dai responsabili delle carceri;
- iniziative sul piano internazionale per contrastare la criminalità transnazionale;
- norme di contrasto alla criminalità organizzata e aggressione ai patrimoni mafiosi.

Il decreto legge n. 4/2010 fa parte di un pacchetto di provvedimenti che prevede, nello specifico, tra gli altri, un disegno di legge con delega al Governo per la creazione di un Testo Unico per il coordinamento, l'armonizzazione e la modifica della normativa in tema di misure di prevenzione antimafia ed elaborazione di regole più stringenti in tema di rilascio delle relative certificazioni.



In tale Testo Unico saranno raccolti anche tutti i principali interventi legislativi antimafia emanati dal 1965 ad oggi con un beneficio applicativo di sicura efficacia.

Come stabilito nel decreto, l'Agazia (la cui sede prescelta è Reggio Calabria) avrà la titolarità e la responsabilità della gestione, dell'amministrazione e destinazione di tutti i beni sequestrati alla criminalità organizzata, riconducendo in tal modo a una gestione coordinata ed unitaria tutte le attività finora svolte dalla pluralità dei soggetti istituzionali che abbiamo fin qui esaminato.

L'Agazia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno.

I punti salienti delle attribuzioni dell'Agazia sono così riassumibili:

- acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
- analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati nel corso dei procedimenti di prevenzione e penali previsti dalla legge;
- acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
- verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti;
- accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni;
- adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

In pratica l'Agazia avrà il compito di censire i beni sequestrati e confiscati, amministrarli, custodirli e in seguito destinarli.

Si conferisce quindi all'Agazia la duplice qualità di amministratore giudiziario e di titolare del potere di destinazione dei beni, poiché un grave ostacolo alla rapida ed efficace destinazione dei beni è risieduto nella separazione tra i poteri

dell'autorità giudiziaria, alla quale è affidata l'amministrazione dei beni, e quelli dell'Agenzia del demanio, cui è assegnata la competenza di destinazione degli stessi.

L'attribuzione a un unico organismo delle competenze fa bene sperare sulla notevole riduzione dei tempi intercorrenti tra il sequestro e la definitiva destinazione dei beni, impedendo così che ingenti patrimoni, non tempestivamente destinati, siano abbandonati al degrado, con un danno, tra l'altro, per la credibilità ed autorevolezza delle istituzioni.

Per le motivazioni di efficacia, efficienza ed economicità, inoltre, è stata portata in sede di conversione del d.l. 4/2010, all'art. 5 comma 1 la seguente premessa "0a" che recita: "...*omissis*... Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberalizzazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni.<sup>38</sup> Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità... *omissis*...".

Questa norma permette di abbreviare i tempi processuali al fine di liberare gli immobili gravati da ipoteche, o da altro peso, consentendo ai giudici di alleggerirsi da una serie di incombenze con effetti positivi sulla funzionalità degli Uffici giudiziari e consistenti risparmi nelle spese di gestione ed amministrazione.

Si segnala, inoltre, quanto dettato dall'art. 1, comma 3 bis: "L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4" che, come risulta dagli atti parlamentari, è stato aggiunto in sede di conversione in legge del predetto decreto legge.

---

<sup>38</sup> di "...buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione".

### **7.3 L'Albo degli Amministratori giudiziari**

Nel corso dell'indagine è emerso un certo grado di aleatorietà intorno alla figura dell'Amministratore giudiziario, in particolar modo per ciò che attiene alla determinazione dei compensi percepiti e dei tempi di liquidazione agli stessi. Già con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, è prevista la creazione presso il Ministero della Giustizia di un Albo degli amministratori giudiziari,<sup>39</sup> articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. Tale Albo è stato istituito con d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14.

Gli iscritti all'Albo sono gli unici soggetti ammessi alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati. Molto opportunamente la gestione di beni costituiti in azienda, sottoposti a sequestro o confisca, è riservata a figure professionali dotate di particolari competenze gestionali, iscritte nel predetto Albo, alla Sezione di esperti in gestione aziendale.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria, occorre essere domiciliati in Italia, aver svolto attività professionale ed essere iscritti da almeno cinque anni:

- a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili;
- b) nell'Albo professionale degli avvocati.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, le disposizioni cambiano solo in parte: il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Coloro che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione se sono iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto citato, saranno disciplinate le regole di certificazione dei requisiti d'idoneità professionale. Entro un anno, dalla data di entrata in vigore del decreto, il

---

<sup>39</sup> Sulla base dell'art.2, comma 13, della Legge 15 luglio 2009, n.94, recante:"Delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli Amministratori giudiziari di cui all'art.2-sexies, comma 3 della Legge 31 maggio 1965 n.575". E' stato istituito con il d.lgs. 4 febbraio 2010, n.14, pubblicato sulla G.U. del 16 febbraio 2010, n.38.

Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procederà alla formazione dell'Albo.

Il regolamento di detto Albo sarà adottato previo parere del Consiglio di Stato e sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Con d.P.R. saranno stabilite le regole di calcolo e liquidazione dei compensi degli Amministratori giudiziari, si eviteranno così i menzionati ritardi in sede di liquidazione che, in molti casi, si estende ben oltre la chiusura della gestione dei beni assegnati. La previsione di parametri certi nel calcolo dei compensi dovuti agli Amministratori illumina una zona d'ombra in cui le remunerazioni, per le attività di gestione dei beni, erano calcolate su parametri di volta in volta diversi, secondo l'ordine professionale di appartenenza, e del valore dei beni amministrati.

Inoltre con decreto del Ministro della giustizia, dalla data di entrata in vigore del citato d.P.R., saranno stabilite:

- a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
- b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
- c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.

Sarà opportuno verificare, nel corso del tempo, gli effetti che le nuove disposizioni produrranno sia in termini di concreto miglioramento nella gestione dei beni confiscati, sia nella regolazione dell'attività e dei compensi assegnati, in modo da evitare pericolose concentrazioni in un ristretto numero di professionisti, remunerati in modo esorbitante.

## **8. Considerazioni conclusive e raccomandazioni**

### **- Aziende ed attività economiche**

La documentazione inviata dall'Agenzia del demanio relativa alle aziende confiscate non ha evidenziato irregolarità riguardanti il comportamento degli amministratori finanziari ovvero delle procedure seguite per la destinazione dell'azienda (liquidazione, fusione, vendita, etc.). Solo in rari casi vi è indicazione del compenso corrisposto all'amministratore finanziario. La maggior parte delle aziende si trova in fase di liquidazione, avendo una situazione economica compromessa, frutto della cattiva gestione precedente ovvero, in alcuni casi, della totale mancanza di amministrazione per quelle aziende utilizzate solo come "stazione di transito" per riciclare i proventi illecitamente accumulati: si tratta di "scatole vuote" la cui unica destinazione è, al termine delle procedure concorsuali, la cancellazione dal registro delle imprese.

Da un punto di vista aziendalistico, i problemi di natura economica più frequente sono: il forte indebitamento consolidato; l'utilizzo dell'indebitamento a medio - lungo termine a copertura di costi concernenti la gestione corrente; l'elevata presenza di crediti svalutati verso società controllate o controllanti; una generale situazione d'inefficienza produttiva. Le perdite sono sanate, generalmente, ricorrendo alla riserva straordinaria e, come da prassi, si procede alla vendita degli assets per raccogliere le liquidità necessarie a chiudere le posizioni debitorie ancora in essere.

Vi sono, tuttavia, delle eccezioni in cui le condizioni patrimoniali e operative hanno permesso una proficua continuazione dell'attività aziendale. In alcuni casi sono state avviate operazioni di fusione e acquisizione tra imprese riconducibili a uno stesso preventivo operanti in settori economici affini, garantendo una gestione più snella ed efficace da parte dell'Agenzia del demanio. Inoltre si è realizzato un incremento della redditività e della tutela dell'occupazione, limitatamente a quelle aziende dove vi sia un apprezzabile numero di dipendenti.

Le attività economiche in cui la criminalità organizzata investe con maggior frequenza si sono rivelate essere quelle edilizie, immobiliari, commerciali e la grande distribuzione.

Il settore edilizio si presenta come il più aggredito poiché permette di investire e riciclare somme ingenti con una certa facilità; giacché la quantità di capitale fisiologicamente richiesta dalle imprese edilizie è molto elevata, la risposta che è adottata risiede nell'abbattimento del costo del personale, ricorrendo a caporalato e lavoro nero. L'infiltrazione della criminalità a ogni livello consente, altresì, di alterare le normali dinamiche competitive indirizzando in maniera forzosa le scelte dei committenti.

Il campo immobiliare fa da sponda naturale agli investimenti nelle costruzioni, creando una rete che va dalla produzione alla vendita del bene; le organizzazioni criminali hanno sfruttato il periodo di profonda crisi dei mercati finanziari attaccando il settore immobiliare il quale, in questo periodo, ha rafforzato il suo ruolo di rifugio sicuro per gli investimenti.

Il commercio permette alle organizzazioni criminali di operare in maniera più rapida e meno evidente: i proventi illeciti riciclabili in quest'ambito compaiono, in molti casi, inferiori rispetto agli stessi rilevati negli altri settori evidenziati; tuttavia, l'apertura di esercizi commerciali avviene spesso a nome di soggetti terzi compiacenti non immediatamente riconducibili ad esponenti della criminalità.

La grande distribuzione consente di investire in noti franchising grandissime quantità di denaro, che diventa difficilmente rintracciabile e riconducibile alle mafie; i proventi illecitamente accumulati non sono utilizzati solamente nel comparto strettamente commerciale della grande distribuzione ma, anche, nella costruzione di centri commerciali e strutture affini.

La criminalità organizzata, negli ultimi anni, ha sviluppato tecniche più raffinate relative all'occultamento dei beni, attraverso reti, spesso fittissime, di prestanome.

La malavita non investe solo nella propria terra di origine e, pur essendo il numero delle aziende confiscate al sud pari circa il quadruplo di quelle confiscate al nord, si rileva una tendenza crescente all'espansione dei propri interessi verso quest'area del paese e, ancor più, oltre confine.

Questa "extraterritorialità" della criminalità organizzata fa sì che le confische dei beni diventino sempre più complesse; accade, di sovente che per uno stesso bene, ne siano comproprietarie più persone per cui maggiore è il numero dei cointestatari e maggiore sarà la quantità dei processi da eseguire; più cause dovranno essere svolte e, conseguentemente, il termine per giungere alla confisca si presenterà come una sorta di chimera.

#### - ***Enti e amministrazioni pubbliche***

Il fenomeno della lentezza dei processi sfocia immancabilmente nel depauperamento di molti patrimoni che divengono, così, frazionati per cui ricondurli all'unità diventa impresa spesso ardua. In definitiva nonostante lo sforzo degli amministratori teso ad ottenere una definizione rapida delle vicende processuali con un notevole dispendio di risorse nel contestuale mantenimento in gestione dei beni loro assegnati, la lentezza nella loro assegnazione ne riduce fatalmente il relativo valore.

Non è stato possibile quantificare la totalità degli importi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, poichè il database dell'Agenzia del demanio è stato implementato, dal 2005. L'inserimento dei dati ha incrociato notevoli difficoltà e ciò ha causato ritardi al suo completamento avvenuto verso la fine dell'anno 2007 per cui le informazioni precedenti a questa data sono disomogenee e lacunose; di contro, per il periodo anteriore al 2007 si è potuto rilevare che alcuni beni confiscati tra gli anni 1990/2000 sono stati consegnati oltre l'anno 2005.

L'utilizzo degli immobili confiscati a fini sociali, culturali ed economici, vede i comuni in grave difficoltà nella ristrutturazione e gestione di questo patrimonio; vi è scarsissima capacità di riconversione effettiva dei beni confiscati; vi è scarsissima capacità di ristrutturare gli immobili da parte dei comuni che non sempre assolvono in pieno alle loro prerogative, sia per mancanza di fondi, sia per un'indisponibilità latente ad agire su questioni così delicate. "Aggredire" i patrimoni della criminalità organizzata significa trasformare le ricchezze derivanti da violenze e sopraffazioni in beni sociali a vantaggio della collettività e il segnale, che conseguentemente è lanciato, ha un effetto devastante sul tessuto di omertà e di prestigio che le organizzazioni criminali intendono imporre nelle realtà in cui operano.

I beni sono destinati e consegnati ai Comuni con tutte le loro criticità e spesso gli Enti locali non sono in grado di fare fronte, da soli, al pagamento delle pretese di banche o società specializzate che hanno acquistato il credito. In tal modo il rischio è che gli stessi immobili vadano venduti all'asta e non si può essere certi che essi non tornino nuovamente nelle mani di soggetti che si presentano apparentemente come immuni da ogni corruzione ma che, nella sostanza, alle stesse organizzazioni sono riconducibili. Su questo specifico profilo occorrerà adottare misure che garantiscano dal rischio di "surrettizia riappropriazione" di quanto confiscato da parte delle holding criminali.

Il tema dell'impegno diretto dello Stato con la destinazione di appositi finanziamenti a far carico sul proprio bilancio costituisce oggetto di dibattito piuttosto acceso tra gli operatori del settore.

A questo proposito si può forse auspicare che le banche e gli istituti di credito prendano in seria considerazione la decisione di rinunciare alle ipoteche che gravano sugli immobili, consentendone una più rapida utilizzazione.



In tal senso giova segnalare il caso verificatosi in Puglia, dove il Prefetto di Bari ha segnalato che "...*omissis*...in alcuni casi i sindaci, manifestano una certa difficoltà di procedere allo sgombero, nonostante l'ausilio della forza pubblica, per la presenza di situazioni familiari degli occupanti (donne con bambini, anziani, etc...) che, sia pur legati al prevenuto, sono assistiti dai servizi sociali o non sono in condizioni di poter reperire alloggio alternativo. Di conseguenza l'Ente si trova, comunque, a dover farsi carico della sistemazione anche temporanea delle masserizie e delle stesse persone interessate..."

Il percorso dei beni che giungono all'assegnazione si presenta lungo e tortuoso, escludendo quelli che rimangono in gestione all'Agenzia del demanio perché di difficile allocazione o perché inopinati; i restanti, in misura pari al 52,6%, restano inutilizzati.

Le ragioni del mancato utilizzo vanno prevalentemente ricercate nelle difficoltà logistiche e ambientali: locali vandalizzati, occupati, ipotecati, proprietà indivise, procedure giudiziarie in corso, finanziamenti che tardano a essere assegnati.

Tutto ciò torna a vantaggio dei vari clan. Si potrebbe, in buona sostanza, affermare che essi cercano di prendersi una rivincita dopo aver subito, dallo Stato, un duro colpo.

Potrà quindi essere opportuno che gli assegnatari dei beni relazionino annualmente il Prefetto ovvero gli Enti locali o, comunque, una autorità territoriale competente, sull'andamento della gestione dei beni loro affidati. Dal canto loro il Prefetto, o chi ha la relativa responsabilità, potrebbe valutare l'effettuazione di sopralluoghi ovvero di ispezioni per constatare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora si accedesse a tale ipotesi, l'effettuazione dei controlli incrociati eviterebbe il verificarsi di quanto segnalato di recente, da un seguito programma televisivo, che ha realizzato, in più puntate, dei brevi servizi riguardanti la destinazione di beni confiscati alla mafia, nella città di Palermo, da cui è emerso che i soggetti destinatari spesso non effettuavano l'attività per la quale si erano costituiti in associazioni ovvero che le stesse associazioni destinatarie presentavano rapporti poco chiari anche

con gli amministratori comunali creando, in tal modo, una situazione di pericolosa commistione di interessi.

L'analisi sulla rintracciabilità dei dati concernenti i beni ha permesso di mettere in risalto tutte le relative anomalie giudiziarie e burocratiche, dal sequestro fino all'assegnazione, passando per la confisca.

Un altro profilo d'indiscussa rilevanza riguarda l'estensione temporale dei processi rendendo evidente la loro lungaggine che permette alla criminalità di riorganizzarsi, risorgendo più rafforzata.

#### **- Conto del patrimonio**

Tra i profili critici emersi si segnala la non rintracciabilità degli immobili confiscati che entrano nel conto del patrimonio come beni indisponibili per la vendita.

Infatti, dall'esame delle schede patrimoniali esaminate, relative agli immobili, non emerge l'indicazione specifica di quanti e quali siano i beni confiscati entrati nel patrimonio dello Stato. Si ritiene che sia di estrema importanza che simili dati siano evidenziati all'interno delle schede patrimoniali riguardanti gli immobili e che il Dipartimento della Ragioneria Generale dia disposizioni agli Uffici competenti al fine di modificare il programma d'inserimento dei dati per avere la rintracciabilità, la storicità e il valore dei beni iscritti nel patrimonio dello Stato.

Si richiama l'attenzione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla normativa che regola i versamenti che affluiscono nel capitolo 3319 in quanto il d.l. 529/1993 è stato abrogato dal d.lgs. 267/2000, art. 274, lettera "ee", per cui, tali versamenti non sono stati eseguiti a norma di legge.

Non si può non rilevare, del resto, che questa incongruenza è in essere dal 2000, data di entrata in vigore del Tuel e per questo si richiede la massima attenzione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, il cui rappresentante ha fatto

presente, in adunanza pubblica, che avrebbe segnalato tale criticità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**- Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Sarebbe di estrema importanza, oltre che opportuno, che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali organizzi un proprio archivio informatico nel quale riversare ogni elemento conoscitivo riguardante i beni storico-artistici che vengono confiscati. Con questo tipo d'indicazioni sarà possibile, oltre che assicurare la rintracciabilità e la mappatura dei beni stessi, avere una precisa e puntuale catalogazione a livello territoriale nonché nazionale.

A tutt'oggi, simile rintracciabilità avviene esclusivamente a livello locale, dove le varie sovrintendenze, i musei e i siti archeologici, registrano solo in forma cartacea i beni confiscati loro assegnati per competenza territoriale.

Questo sistema, già vetusto e obsoleto, non ha permesso di sviluppare una parte importante riguardo alle finalità, al numero e al valore dei beni artistici confiscati alla criminalità organizzata che potrà costituire oggetto, eventualmente, di un successivo approfondimento da parte della Sezione.

Peraltro, nonostante siano diverse le istituzioni che si occupano del recupero dei beni artistici confiscati (carabinieri, guardia di finanza, forze dell'ordine in genere ognuno per la parte di competenza), si deve tuttavia rilevare che nei confronti di tale pluralità di soggetti manca un coordinamento nazionale anche transfrontaliero, che unifichi in un'unica conduzione, la direzione e la catalogazione degli stessi beni confiscati.

A ciò potrà certamente porre rimedio l'istituita Agenzia nazionale.

Risulterà certamente utile l'attività di censimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in un unico database che racchiuda i dati relativi a tutto il territorio

nazionale dei beni artistici confiscati e l'integrazione delle normative vigenti con l'estensione della rintracciabilità dei beni trafugati all'estero in sinergia con le altre istituzioni impegnate in tale settore.

Si dà atto che, con memoria n. 5 del 10/09/2010 a firma del Segretario Generale, le strutture competenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali siano già state attivate per la risoluzione di tale problema.

***- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

La recentissima istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta, di primo acchito, alcune esigenze di possibile integrazione in considerazione della complessa gestione e destinazione del consistente numero di beni confiscati che non può essere affidata solo a un numero di trenta persone, sia pur capaci, come stabilito dalla Legge del 4 febbraio 2010, n. 4, art. 7, comma 1, lettera a); tale esiguità di risorse umane difficilmente potrà far fronte all'emergenza nazionale che sempre più vede i protagonisti della criminalità organizzata espandere i propri confini.

In questi giorni il Governo ha comunicato la propria intenzione di avviare l'attività di alcune sedi territoriali iniziando da Palermo e da Napoli.<sup>40</sup>

La Direzione dei beni confiscati dell'Agenzia del demanio, al momento dell'indagine de qua, sta cooperando con la nuova Agenzia al fine di fornire e rendere disponibili tutti gli elementi in proprio possesso.

---

<sup>40</sup> D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 3, comma 4, lettera "i": "...*omissis*...provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie."

La recente istituzione dell'Agazia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata potrà ancor meglio conseguire gli obiettivi prefissati non solo con l'incremento del personale assegnato, ma anche con l'adozione di procedure esemplificate per facilitare l'attribuzione di finanziamenti agli assegnatari dei beni confiscati, onde evitarne il deterioramento.

Inoltre gioverà porre particolare attenzione affinché i beni confiscati gravati da ipoteche, vengano destinati dopo che siano stati purgati da tali garanzie apposte.

Le modifiche normative contenute nella Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in tema di sicurezza pubblica" hanno inciso sui tempi di destinazione dei beni confiscati poiché la competenza, trasferita ai Prefetti, ha rallentato i tempi di destinazione degli immobili.

Tuttavia tale criticità è stata superata dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50, istitutiva della "Agazia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", che prevede la destinazione dei beni confiscati da essa coadiuvata dall'Agazia del demanio, con l'ausilio delle filiali, su tutto il territorio nazionale.

Sarebbe opportuno realizzare, da parte dell'Agazia nazionale, la costituzione di sedi che, qualora non già effettuata, nelle aree a più alta densità criminale, concorrerà in maniera efficace alla realizzazione degli obiettivi assegnatili.

Si segnala, infine - ed è proprio di questi giorni -, la pubblicazione (G.U. 23 agosto 2010, n. 196) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in vigore dal 7 settembre 2010 contenente due importanti deleghe che dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della Legge per:

- 1) l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- 2) l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Questa opportunità normativa non dovrà essere sprecata giacchè potrà costituire lo strumento principe per realizzare tutti gli adeguamenti legislativi segnalati e che siano emersi nel corso degli anni.

## ***Appendice "A"***

***Grafici e tabelle riguardanti la condizione dei beni confiscati  
alla criminalità organizzata negli anni 2008 e 2009***

**TAB. 1**

**BENI IMMOBILI CONFISCATI NEGLI ANNI 2008 E 2009**

**NORD**

REGIONE	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2008	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2009	TOTALE
Piemonte	4	6	10
Lombardia	45	16	61
Friuli - Venezia Giulia	1	-	1
Liguria	2	1	3
Emilia-Romagna	8	9	17
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>92</b>

**CENTRO**

REGIONE	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2008	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2009	TOTALE
Abruzzo	1	3	4
Lazio	17	5	22
Marche	5	-	5
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>


**SUD**

REGIONE	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2008	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2009	TOTALE
Calabria	56	10	66
Campania	75	15	90
Puglia	81	31	112
<b>TOTALE</b>	<b>212</b>	<b>56</b>	<b>268</b>

**ISOLE**

REGIONE	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2008	IMMOBILI CONFISCATI NEL 2009	TOTALE
Sicilia	344	140	484
Sardegna	-	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>344</b>	<b>142</b>	<b>486</b>

**GRAF. A**



**Totale 2008**            **639**  
**Totale 2009**            **238**  
**Totale generale**        **877**






**BENI IMMOBILI TRASFERITI AI COMUNI SUDDIVISI PER REGIONI  
ANNO 2008**

TAB. 2

<b>REGIONE</b>	<b>DA CONSEGNARE</b>	<b>CONSEGNATI</b>	<b>TOTALE</b>
Piemonte	2	13	15
Lombardia	-	132	132
Liguria	-	5	5
Emilia-Romagna		5	5
<b>TOTALE NORD</b>	<b>2</b>	<b>155</b>	<b>157</b>
Toscana	-	4	4
Abruzzo	-	2	2
Lazio	3	37	40
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>46</b>
Calabria	84	119	203
Campania	10	126	136
Puglia	20	84	104
Basilicata	-	1	1
<b>TOTALE SUD</b>	<b>114</b>	<b>330</b>	<b>444</b>
Sicilia	28	227	255
Sardegna	2	5	7
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>30</b>	<b>232</b>	<b>262</b>
<b>TOTALE</b>	<b>149</b>	<b>760</b>	<b>909</b>

**GRAF. B**






**Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio**

**BENI IMMOBILI MANTENUTI ALLO STATO  
ANNO 2008**

TAB. 3

<b>REGIONE</b>	<b>DA CONSEGNARE</b>	<b>CONSEGNATI</b>	<b>TOTALE</b>
Piemonte	1	6	7
Veneto	-	2	2
Lombardia	1	26	27
<b>TOTALE NORD</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
Toscana	2	3	5
Lazio	-	2	2
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Campania	22	1	23
Basilicata	1	-	1
Puglia	6	2	8
Calabria	2	11	13
<b>TOTALE SUD</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>45</b>
Sardegna	-	-	0
Sicilia	25	20	45
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>73</b>	<b>133</b>

**GRAF. C**




**Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio**

**VALORE BENI IMMOBILI TRASFERITI  
ANNO 2008**

**TAB. 4**

<b>REGIONE</b>	<b>BENI TRASFERITI 2008</b>	<b>VALORE TOTALE BENI TRASFERITI 2008</b>
Piemonte	15	€ 2.671.429,62
Veneto	-	-
Lombardia	132	€ 24.414.898,00
Liguria	5	€ 300.350,00
Emilia Romagna	5	€ 708.589,54
<b>TOTALE NORD</b>	<b>157</b>	<b>28.095.267,16</b>
Toscana	4	€ 493.254,74
Marche	-	-
Abruzzo	2	€ 84.460,00
Lazio	40	€ 7.311.897,05
Molise	-	-
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>46</b>	<b>€ 7.889.611,79</b>
Campania	136	€ 26.954.189,46
Basilicata	1	€ 326.660,00
Puglia	104	€ 8.779.387,90
Calabria	203	€ 20.875.226,50
<b>TOTALE SUD</b>	<b>444</b>	<b>€ 56.935.463,86</b>
Sardegna	7	€ 800.596,00
Sicilia	255	€ 30.152.339,00
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>262</b>	<b>€ 30.952.935,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>909</b>	<b>€ 123.873.277,81</b>

**GRAF. D**




Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio

**BENI IMMOBILI MANTENUTI ALLO STATO  
ANNO 2008**

**TAB. 5**

<b>REGIONE</b>	<b>BENI MANTENUTI 2008</b>	<b>VALORE TOTALE BENI MANTENUTI 2008</b>
Piemonte	7	€ 661.511,30
Veneto	2	€ 90.000,00
Lombardia	27	€ 20.959.555,00
<b>TOTALE NORD</b>	<b>35</b>	<b>€ 21.711.066,30</b>
Toscana	5	€ 691.296,68
Lazio	2	€ 123.932,16
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>7</b>	<b>€ 815.228,84</b>
Campania	23	€ 4.814.276,96
Basilicata	1	€ 197.605,00
Puglia	8	€ 593.000,00
Calabria	13	€ 5.732.000,00
<b>TOTALE SUD</b>	<b>45</b>	<b>€ 11.336.881,96</b>
Sardegna	-	-
Sicilia	45	€ 13.099.000,00
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>45</b>	<b>€ 13.099.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>133</b>	<b>€ 46.962.177,10</b>

**GRAF. E**



Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio


## BENI IMMOBILI USCITI DALLA GESTIONE

ANNO 2008

TAB. 6

<b>REGIONE</b>	<b>2008</b>
Lombardia	3
Veneto	-
Emilia-Romagna	-
<b>TOTALE NORD</b>	<b>3</b>
Toscana	-
Marche	2
Lazio	10
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>12</b>
Campania	3
Puglia	5
Calabria	3
<b>TOTALE SUD</b>	<b>11</b>
Sicilia	29
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>

GRAF. F



Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio

**DESTINAZIONE BENI IMMOBILI TRASFERITI ANNO 2009**




**TAB. 7**

REGIONE	Beni immobili trasferiti ai comuni			Beni immobili trasferiti alle province			Beni immobili trasferiti alle regioni			TOTALE GENERALE
	DA CONSEGNARE	CONSEGNATI	TOTALE	DA CONSEGNARE	CONSEGNATI	TOTALE	DA CONSEGNARE	CONSEGNATI	TOTALE	
Lombardia	3	84	87	-	2	2	-	-	-	89
Veneto	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Liguria	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Emilia-Romagna	12	4	16	-	-	-	-	-	-	16
<b>TOTALE NORD</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108</b>
Marche	3	2	5	-	-	-	-	-	-	5
Abruzzo	9	-	9	-	-	-	-	-	-	9
Lazio	-	15	15	-	-	-	-	8	8	23
Molise	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>39</b>
Calabria	41	34	75	-	-	-	-	-	-	75
Campania	9	20	29	-	-	-	-	-	-	29
Puglia	61	43	104	-	-	-	-	-	-	104
<b>TOTALE SUD</b>	<b>111</b>	<b>97</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208</b>
Sicilia	95	132	227	5	1	6	-	2	2	235
Sardegna	2	6	8	-	-	-	-	-	-	8
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>97</b>	<b>138</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>243</b>
<b>TOTALE</b>	<b>237</b>	<b>343</b>	<b>580</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>598</b>

Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio



**GRAF. G**






Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio

**BENI IMMOBILI MANTENUTI ALLO STATO  
ANNO 2009**

TAB. 8

<b>REGIONE</b>	<b>DA CONSEGNARE</b>	<b>CONSEGNATI</b>	<b>TOTALE</b>
Piemonte	1	-	1
Veneto	-	1	1
Lombardia	5	2	7
<b>TOTALE NORD</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
Toscana	-	-	0
Lazio	13	-	13
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Campania	5	-	5
Basilicata	-	-	0
Puglia	6	7	13
Calabria	14	2	16
<b>TOTALE SUD</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>34</b>
Sardegna	1	-	1
Sicilia	28	10	38
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>95</b>

## GRAF. H




Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio

**VALORE BENI IMMOBILI TRASFERITI  
ANNO 2009**

TAB. 9

REGIONE	BENI TRASFERITI 2009	VALORE TOTALE BENI TRASFERITI 2009
Piemonte	-	-
Veneto	2	€ 350.000,00
Lombardia	89	€ 12.070.267,00
Liguria	1	€ 29.200,00
Emilia Romagna	16	€ 1.192.039,00
<b>TOTALE NORD</b>	<b>108</b>	<b>€ 13.641.506,00</b>
Toscana	-	-
Marche	5	€ 602.600,00
Abruzzo	9	€ 1.747.800,00
Lazio	23	€ 2.363.432,42
Molise	2	€ 62.000,00
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>39</b>	<b>€ 4.775.832,42</b>
Campania	29	€ 4.310.666,30
Basilicata	-	-
Puglia	104	€ 8.910.585,00
Calabria	75	€ 13.424.419,25
<b>TOTALE SUD</b>	<b>208</b>	<b>€ 26.645.670,55</b>
Sardegna	8	€ 430.480,00
Sicilia	235	€ 66.996.160,60
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>243</b>	<b>€ 67.426.640,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>598</b>	<b>€ 112.489.649,57</b>

**GRAF. I**




**BENI IMMOBILI MANTENUTI ALLO STATO  
ANNO 2009**

**TAB. 10**

<b>REGIONE</b>	<b>BENI MANTENUTI 2009</b>	<b>VALORE TOTALE BENI MANTENUTI 2009</b>
Piemonte	1	-
Veneto	1	€ 107.000,00
Lombardia	7	€ 4.751.150,00
<b>TOTALE NORD</b>	<b>9</b>	<b>€ 4.858.150,00</b>
Toscana	-	-
Lazio	13	€ 4.883.982,85
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>13</b>	<b>€ 4.883.982,85</b>
Campania	5	€ 609.171,00
Basilicata	-	-
Puglia	13	€ 2.868.450,00
Calabria	16	€ 1.648.000,00
<b>TOTALE SUD</b>	<b>34</b>	<b>€ 5.125.621,00</b>
Sardegna	1	€ 208.778,40
Sicilia	38	€ 9.112.000,00
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>39</b>	<b>€ 9.320.778,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>95</b>	<b>€ 24.188.532,25</b>

**GRAF. L**



Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio


## BENI IMMOBILI USCITI DALLA GESTIONE

ANNO 2009

TAB. 11

<b>REGIONE</b>	<b>2009</b>
Lombardia	2
Veneto	1
Emilia-Romagna	5
<b>TOTALE NORD</b>	<b>8</b>
Toscana	1
Marche	-
Lazio	0
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>1</b>
Campania	4
Puglia	1
Calabria	1
<b>TOTALE SUD</b>	<b>6</b>
Sicilia	23
<b>TOTALE ISOLE</b>	<b>23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>

GRAF. M





Elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia del demanio

## ***Appendice "B"***

***Grafici e tabelle riguardanti la condizione dei beni confiscati  
alla criminalità organizzata dal 1983 al 2009***

***I grafici e le tabelle sono stati elaborati dalla Corte dei conti sulla base dei  
dati forniti dall'Ufficio del Commissario straordinario per la gestione e la  
destinazione dei beni confiscati***


## PROSPETTO I



REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)	
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	102	50	16	66	8	7	15	21
Lombardia	610	334	113	447	11	6	17	146
Trentino - Alto Adige	15	14	1	15	-	-	-	-
Veneto	72	52	17	69	-	-	-	3
Friuli - Venezia Giulia	14	4	7	11	-	-	-	3
Liguria	26	17	1	18	-	-	-	8
Emilia-Romagna	64	27	4	31	-	-	-	33
<b>TOTALE</b>	<b>903</b>	<b>498</b>	<b>159</b>	<b>657</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>214</b>




## PROSPETTO II





REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G+H)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G	BENI USCITI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO H
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)		
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	121	58	16	74	2	8	10	31	6
Lombardia	665	429	123	552	5	3	8	72	33
Trentino - Alto Adige	16	14	1	15	-	-	-	1	-
Veneto	78	53	18	71	-	-	-	-	7
Friuli - Venezia Giulia	17	4	7	11	-	-	-	6	-
Liguria	29	18	1	19	-	-	-	9	1
Emilia-Romagna	81	31	4	35	12	-	12	23	11
<b>TOTALE</b>	<b>1007</b>	<b>607</b>	<b>170</b>	<b>777</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>58</b>

### PROSPETTO III





REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNA TI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNA TI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNA TI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNA TI F (D+E)	
Toscana	28	18	3	21	-	2	2	5
Marche	8	1	-	1	-	-	-	7
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	328	174	47	221	7	6	13	94
Abruzzo	25	10	6	16	-	-	-	9
Molise	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTALE</b>	<b>391</b>	<b>203</b>	<b>56</b>	<b>259</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>117</b>

## PROSPETTO IV





REGIONE	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI				BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI				
	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI	TRASFERITI AD ENTI LOCALI	MANTENUTI ALLO STATO	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI	TRASFERITI AD ENTI LOCALI	MANTENUTI ALLO STATO	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI	BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO	BENI USCITI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO
	(C+F+G+H)	A	B	C (A+B)	D	E	F (D+E)	G	H
Toscana	37	18	3	21	-	2	2	12	2
Marche	11	3	-	3	3	-	3	3	2
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	363	201	51	252	3	13	16	61	34
Abruzzo	44	10	6	16	9	-	9	19	-
Molise	2	-	-	-	2	-	2	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>457</b>	<b>232</b>	<b>60</b>	<b>292</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>95</b>	<b>38</b>

## PROSPETTO V





REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)	
Campania	1259	703	77	780	78	45	123	356
Puglia	666	329	29	358	67	15	82	226
Basilicata	11	7	1	8	1	-	1	2
Calabria	1202	707	50	757	161	27	188	257
<b>TOTALE</b>	<b>3138</b>	1746	157	<b>1903</b>	307	87	<b>394</b>	<b>841</b>

## PROSPETTO VI



REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G+H)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G	BENI USCITI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO H
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)		
Campania	1348	755	78	833	57	47	104	359	52
Puglia	764	410	45	455	90	13	103	177	29
Basilicata	11	8	1	9	-	-	-	2	-
Calabria	1325	787	62	849	155	31	186	226	64
<b>TOTALE</b>	<b>3448</b>	1960	186	<b>2146</b>	302	91	<b>393</b>	<b>764</b>	<b>145</b>



**PROSPETTO VII**



REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNA TI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNA TI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNA TI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNA TI F (D+E)	
Sicilia	3930	1300	190	1490	169	28	197	2243
Sardegna	84	49	14	63	6	-	6	15
<b>TOTALE</b>	<b>4014</b>	1349	204	<b>1553</b>	175	28	<b>203</b>	<b>2258</b>



(

## PROSPETTO VIII



REGIONE	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G+H)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G	BENI USCITI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO H
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)		
Sicilia	4200	1512	222	1734	198	46	244	2087	135
Sardegna	86	59	14	73	4	1	5	8	-
<b>TOTALE</b>	<b>4286</b>	<b>1571</b>	<b>236</b>	<b>1807</b>	<b>202</b>	<b>47</b>	<b>249</b>	<b>2095</b>	<b>135</b>



## PROSPETTO IX



AREA	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)	
Nord	903	498	159	657	19	13	32	214
Centro	391	203	56	259	7	8	15	117
Sud	3138	1746	157	1903	307	87	394	841
Isole	4014	1349	204	1553	175	28	203	2258
<b>TOTALE</b>	<b>8446</b>	<b>3796</b>	<b>576</b>	<b>4372</b>	<b>508</b>	<b>136</b>	<b>644</b>	<b>3430</b>



## PROSPETTO X



AREA	TOTALE GENERALE BENI CONFISCATI (C+F+G+H)	BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI			BENI IMMOBILI DESTINATI NON CONSEGNATI			BENI RIMASTI IN CARICO AL DEMANIO G	BENI USCITI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO H
		TRASFERITI AD ENTI LOCALI A	MANTENUTI ALLO STATO B	TOTALE BENI DESTINATI E CONSEGNATI C (A+B)	TRASFERITI AD ENTI LOCALI D	MANTENUTI ALLO STATO E	TOTALE BENI DESTINATI NON CONSEGNATI F (D+E)		
Nord	1007	607	170	777	19	11	30	142	58
Centro	457	232	60	292	17	15	32	95	38
Sud	3448	1960	186	2146	302	91	393	764	145
Isole	4286	1571	236	1807	202	47	249	2095	135
<b>TOTALE</b>	<b>9198</b>	4370	652	<b>5022</b>	540	164	<b>704</b>	<b>3096</b>	<b>376</b>